

ATTO N. DD 4103

DEL 08/07/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 199

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.
PROGETTO: "AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE"
COMUNE: MACELLO
PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA MASSIMO AUDERO

Premesso che:

In data 07/02/2023 l'Azienda Agricola Massimo Audero (di seguito denominata Società proponente) - con sede legale in Regione Cappella Stella n. 17 a Macello (TO) e P. IVA n. 12109270012 - ha presentato, in combinato disposto con gli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006, istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente al progetto denominato "*Ampliamento di allevamento avicolo esistente*" localizzato in Comune di Macello (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale individuata al punto ac) dell'allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso*".

Sempre in data 07/02/2023 per il medesimo progetto la Società proponente ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006. Il progetto rientra alla voce 6.6 del Punto 6 "*Altre attività*" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): "*Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) con più di 40000 posti pollame*".

L'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerenti a progetti di competenza regionale, dispone, tra l'altro, che il proponente presenti all'autorità competente "*la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso*".

Per la specifica categoria progettuale dell'opera la competenza al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, come specificato all'art. 3 della LR 13/2023, è delegata alla Città Metropolitana di Torino.

La presentazione della predetta domanda di VIA ha determinato pertanto l'attivazione della procedura interdisciplinare di coordinamento disciplinata all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzata al rilascio, oltre che del provvedimento riportante il giudizio di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico:

- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Macello;
- Nulla-osta tecnico per la regolarizzazione di accesso carraio ad uso agricolo esistente ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i. di competenza della Città Metropolitana di Torino.

In relazione al rilascio del permesso di costruire il SUAP di Pinerolo, attraverso cui è stata trasmessa la documentazione specifica, con nota prot. n. 17228 del 02/03/2023 ha dato atto che *“in riferimento al procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, e fatte salve eventuali diverse indicazioni, si comunica che non verrà attivato dalla scrivente struttura il procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010”*.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/1999.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte e con i contributi forniti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico e da parte dei soggetti istituzionali interessati membri della Conferenza dei Servizi.

Premesso altresì che:

Con nota prot. n. 25603 del 17/02/2023 è stato richiesto a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, assegnando il termine di 30 giorni ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., di verificare ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza - esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura - la completezza della documentazione trasmessa dalla Società proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Conclusa positivamente la predetta fase, in data 21/03/2023, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio alla procedura ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Con nota prot. n. 48049 del 31/03/2023 è stato comunicato l'avvio della procedura ed indetta, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. assegnando il termine del 28/04/2023 per la presentazione dei pareri di competenza, Conferenza dei Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona al fine di una disamina tecnica del progetto per verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni, di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., necessarie al completamento dell'istruttoria anche in relazione ai titoli abilitativi compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Nei termini previsti, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sulla base di quanto emerso in sede istruttoria durante la prima riunione dell'Organo Tecnico per la VIA

effettuata in data 18/04/2023, nonché dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, è risultato necessario acquisire ulteriori informazioni, relativamente ad alcuni aspetti tecnico/progettuali/gestionali ed ambientali, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria.

Con nota prot. n. 69873 del 18/05/2023, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis, sono state pertanto richieste alla Società proponente integrazioni alla documentazione fornita in allegato alle istanze presentate in data 17/02/2023 assegnando il termine di legge di 30 giorni per la presentazione delle stesse.

In data 09/06/2023 la Società proponente ha richiesto una proroga di 180 giorni dei termini assegnati per la presentazione della documentazione integrativa. Con nota prot. n. 82478 del 15/06/2023 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006, la proroga dei termini richiesta.

La documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 69873 del 18/05/2023 è stata trasmessa da parte della Società proponente in data 14/12/2023 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, tramite apposito avviso pubblicato in data 18/12/2023 sul sito web della Città Metropolitana di Torino, è stata avviata una nuova consultazione del pubblico assegnando il termine di legge di 15 giorni per la presentazione delle osservazioni.

Nei termini previsti non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 01/02/2024 si è svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA, del rilascio dell'AIA e per l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ad esse correlati necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto; precedentemente in data 30/01/2024 si è svolta la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

Nell'ambito dello svolgimento di detta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria è emersa la necessità di acquisire ulteriori precisazioni ed aggiornamenti in relazione alle integrazioni documentali presentate in data 14/12/2023; in tale sede la Società proponente ha richiesto formalmente la sospensione dei termini della procedura, indicati in 90 giorni, al fine della predisposizione e revisione degli elaborati progettuali.

Con nota prot. n. 17978 del 07/02/2024 è stata formalizzata la richiesta di ulteriori precisazioni ed aggiornamenti e contestualmente comunicata, come già comunque stabilito in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria nella seduta del 01/02/2024, la sospensione dei termini della procedura ed assegnando il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione.

In data 06/05/2024, con addendum in data 17/05/2024 e 20/05/2024, la Società proponente ha trasmesso la documentazione di precisazioni ed aggiornamenti richiesta in sede della seduta di conferenza dei servizi del 01/02/2024 e formalizzata con nota prot. n. 17978 del 07/02/2024.

In data 06/06/2024 si è svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona la Seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. preceduta in data 04/06/2024 dalla terza riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

In data 10/06/2024, recependo quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, la Società proponente ha aggiornato gli elaborati progettuali riguardanti la barriera arborea arbustiva perimetrale.

Dato atto che:

L'area oggetto dell'intervento, alla quale si accede direttamente dalla SP 129, si trova in comune di Macello (TO) in Regione Cappella Stella al civico n. 7; più precisamente sono interessati i mappali 130-131-132-172 del Foglio 12 per una superficie di circa 18.000 mq.

L'area si inserisce in un contesto prevalentemente agricolo tra i concentrici dei Comuni di Macello, Buriasco, Cercenasco e Vigone che si trovano a distanze superiori ai 2 Km.

Nell'area si registra la presenza di frazioni quali Frazione Stella, Frazione Berga, Regione Miglioretti, Regione Chairbonelle, Frazione Canali e Frazione Fraule oltre alla presenza di diverse cascine tra le quali Cascina Ronza, Cascina Grilli, Cascina Ajrale e Cascina La vigna.

I recettori più prossimi al sito, in un raggio di 500 m, risultano le abitazioni di Frazione Cappella Stella poste immediatamente a sud e sud est della strada provinciale, classificate dal PRGC di Macello come Zona B di "ristrutturazione e completamento", ed una cascina posta a nord-est; le strutture poste a sud dell'allevamento sono di proprietà della società proponente.

Allo stato attuale nell'area sono presenti due capannoni di 120 x 10 m adibiti ad allevamento avicolo di polli da carne (broiler), di diverse categorie di peso, autorizzato con AIA rilasciata con DD n. 174 del 24/01/2020 per una consistenza massima pari a 58.500 posti riferiti ad animali del peso finale di 1,6 kg.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'allevamento mediante la realizzazione di ulteriori 2 capannoni di 120 x 20 m posti parallelamente ai primi.

La consistenza massima dell'allevamento dopo l'ampliamento, considerando una superficie totale di allevamento di 7.200 mq sarà di 175.500 posti, riferiti ad animali del peso finale di 1,6 kg, con un incremento di 117000 posti pollame.

Tale valore è già computato in relazione all'ottenimento dell'autorizzazione, da rilasciarsi da parte del Servizio Veterinario competente, ad allevare ad una densità pari 39 kg/mq ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D. Lgs n. 181/2010 in materia di protezione dei polli allevati per la produzione di carne (broilers).

Prima dell'ottenimento della deroga, valida per singolo capannone, i cicli di allevamento devono rispettare una densità di allevamento pari a 33 kg/mq. In tal caso la consistenza massima risulta di 157.500 posti riferiti ad animali del peso finale di 1,6 kg.

Il proponente ha confermato l'intenzione di accasare un numero maggiore di capi rispetto alla capacità richiesta, indicando la percentuale del 5%, al fine di compensare la mortalità.

I polli sono allevati su lettiera di lolla di riso. Possono essere svolti cicli misti con l'accasamento di pulcini maschi e femmine o cicli di soli maschi o sole femmine. La durata del ciclo varia in funzione del peso finale a cui sono portati gli animali, da un minimo di circa 35 giorni a un massimo di circa 56 giorni, con la possibilità di sfooltimenti intermedi. Tra un ciclo e il successivo intercorre un vuoto biologico di circa 15 giorni durante i quali si raccoglie e rimuove la lettiera esausta e si effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione dei capannoni.

La lettiera esausta a fine ciclo, come più nel dettaglio argomentato successivamente, sarà principalmente

ceduta ad un impianto di biogas, in parte utilizzata a scopi agronomici.

Rilevato che:

In fase decisoria, oltre ai contributi dei componenti dell'Organo Tecnico per la VIA e di Arpa Piemonte, sono giunti i seguenti pareri, conservati agli atti, i contenuti dei quali sono successivamente riportati:

- nota prot. n. 1539 del 26/01/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 60890 del 23/05/2024 di Acea Pinerolese Industriale.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica integrata, come di seguito riportate, è stata rilasciata dal Dirigente competente della Città Metropolitana di Torino, con propria **Determinazione n. 4075 del 05/07/2024**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, allegata al presente provvedimento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, vincolante per la realizzazione e gestione dell'opera.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29- quattordecies.

In ordine al progetto sono stati acquisite inoltre le seguenti ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, allegate al presente provvedimento (**Allegato C**) per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, anch'esse vincolanti per la realizzazione e gestione dell'opera:

- **Permesso di costruire n. 03/2024 del 14/06/2024** rilasciato ai sensi del D.P.R 380/2001 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Macello;
- **Nulla-osta tecnico** per la regolarizzazione di accesso carraio ad uso agricolo esistente rilasciato ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i. con **provvedimento prot. n. 83058 del 17/06/2024** da parte del Dirigente Competente della Città Metropolitana di Torino.

Il nulla osta dal punto di vista veterinario, del benessere animale e della biosicurezza è stato espresso dal rappresentante dell'ASL TO 3 in sede di Conferenza dei Servizi decisoria.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, ai cui verbali conservati agli atti si rimanda, le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni e non si sono registrate formulazioni in termini di dissenso.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In ordine al progetto non sono ricompresi gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

In ordine al progetto non è ricompreso, per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza, quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e

prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Macello.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria tecnica sono state evidenziate in particolare alcune problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali:

- interferenze con servizio idrico integrato come evidenziato da Acea Pinerolese Industriale;
- approvvigionamento idrico, gestione acque meteoriche e scarichi;
- tutela archeologica;
- aspetti di sanità animale ed igiene degli allevamenti;
- aspetti di sanità pubblica;
- aspetti geologico/geotecnici;
- misure di mitigazione e modalità operativo/gestionali;
- fase di cantiere/controllo specie esotiche/gestione terre e rocce da scavo;
- qualità dell'aria ed emissioni odori;
- barriera verde di mitigazione/compensazioni;
- gestione pollina;
- traffico, viabilità, autorizzazione in materia stradale;

In relazione al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono state inoltre richieste integrazioni in relazione ai seguenti aspetti:

- capacità massima allevamento;
- bilancio dell'azoto e fosforo escreto;
- calcolo emissioni ammoniacale;
- sistema gestione ambientale;
- produzione e gestione effluenti zootecnici;
- relazione di riferimento;
- efficienza energetica.

per le quali, a seguito delle integrazioni e degli ulteriori aggiornamenti al progetto e allo studio di impatto ambientale, sono state definite soluzioni progettuali e gestionali che si ritengono condivisibili.

La documentazione è stata presentata da parte del proponente, con valutazioni effettuate in relazione allo scenario più cautelativo, con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche specifiche dell'opera e del contesto ambientale nella quale si inserisce.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, della quale Agenzia sono stati acquisiti in fase decisoria i pareri prot. n. 15496 del 21/02/2024 e prot. n. 58118 del 27/06/2024, nonché da quanto emerso nelle sedute di Conferenza dei Servizi decisoria nelle sedute del 01/02/2024 e del 06/06/2024, ai cui verbali si rimanda per i dettagli unitamente alle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati e conservati agli atti, si rilevano le seguenti considerazioni:

Alternative localizzative e progettuali

Per quanto riguarda le alternative localizzative e progettuali prese in esame al fine dell'insediamento dell'attività, si ritengono condivisibili le motivazioni che hanno portato la società proponente alla scelta

definitiva del sito.

La soluzione prescelta, ovvero la sinergia con le strutture già esistenti risulta effettivamente la più compatibile rispetto alla realizzazione di un nuovo allevamento in un'altra area del territorio della Città Metropolitana. Realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico, per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il suo funzionamento, sia ambientale soprattutto nell'ottica del consumo di suolo.

Dal punto di vista ambientale, in relazione al potenziale impatto più percepibile sul territorio per questa tipologia di impianti ovvero quello odorigeno, la scelta della gestione della pollina senza stoccaggi intermedi in azienda su platea, con il conferimento prevalentemente ad impianto di biogas, è sicuramente quella più cautelativa.

Pianificazione territoriale

L'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali ed ambientali e non si ravvisano elementi di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore sovraordinata.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con la citata nota prot. n. 1539 del 26/01/2024 ha evidenziato che *"...considerato che l'area di intervento come individuata non risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ne sussistono provvedimenti di tutela diretta o indiretta ai sensi della Parte II dello stesso decreto in relazione alla stessa area, benchè prossima al bene immobile costituito dalla Cappella di Santa Maria Assunta (o Cappella della Stella), sottoposto a tutela in forza del D.D.R. del 8/06/2009; Considerato che, secondo quanto indicato nella documentazione descrittiva di progetto, e in previsione l'inserimento di una quinta arboreo-arbustiva a mitigazione dell'impatto visivo e ambientale del nuovo insediamento produttivo, in relazione alle visuali principali dalla viabilità pubblica (S.P. n. 129 in direzione Nord-Sud, S.P. n. 159) e dal citato edificio religioso di antico impianto, fulcro del sistema del paesaggio rurale; questo Ufficio, per gli aspetti di competenza inerenti la tutela paesaggistica e la tutela architettonica, anche in relazione agli obiettivi e alle linee di azione previste nel Piano Paesaggistico Regionale per l'ambito di paesaggio individuato, comunica che non si esprimono osservazioni contrarie all'esecuzione delle opere in progetto"*.

I terreni oggetto dell'intervento sono classificati, secondo la "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" alla scala 1:50.000 adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, in seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Tali aree sono tutelate ai sensi dell'art. 27 "Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola" delle Nda del PTC2, il quale pone la direttiva di adibirli in via preferenziale all'uso agricolo ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77.

L'area è classificata dal vigente P.R.G.C. del Comune di Macello come Zona E "Agricola" disciplinata dall'art. 29 delle NTA che, recependo quanto indicato all'art. 25 della LR 56/77, disciplina le attività consentite, i parametri urbanistico/edilizi e le condizioni necessarie per l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi.

Sono in ogni caso previsti come richiesto durante l'istruttoria, anche in relazione alla perdita irreversibile della risorsa suolo, interventi con valenza di compensazione ambientale come nel seguito argomentato.

Dal punto di vista progettuale ed ambientale

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'allevamento sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati dando riscontro in modo adeguato alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria, oggetto di richiesta di integrazioni e di aggiornamenti documentali, e definendo le modalità e le procedure da porre in essere in caso di eventi accidentali ed emergenziali.

L'azienda rappresenta un tipo di allevamento di concezione moderna che recepisce tutto quanto previsto dalla normativa di settore, come progettualità, e come modalità operative/gestionali che sono state ulteriormente implementate tenendo debitamente conto di quanto emerso ed evidenziato in sede istruttoria.

In particolare l'istruttoria ha dato evidenza che il progetto è stato redatto in linea con le BAT di settore (*Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*), con la disciplina sul benessere animale (D. Lgs 181/2010 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*) e con la disciplina riguardante la biosicurezza.

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata sono stati acquisiti i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di prevenire e limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali ed antropiche (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto, ponendo particolare attenzione all'impatto potenzialmente più percepibile sul territorio, tipico per questo genere di stabilimenti, che è quello odorigeno.

Come già argomentato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato dunque possibile il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale dove sono state individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Aspetti geologici/geotecnici

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono osservazioni che contrastino il progetto.

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata al PRGC individua l'area oggetto dell'intervento in Classe II (Circolare 7/LAP/96) con condizioni di moderata pericolosità geomorfologica che possono essere agevolmente superati con modesti accorgimenti tecnici, espliciti a livello di NTA (art. 36) realizzabili livello di progetto esecutivo.

Per quanto concerne l'assetto idrogeologico puntuale del sito in esame, in base alle indicazioni bibliografiche che collocano la falda libera ad una profondità di circa 10-12 m da p.c. con oscillazioni di carattere stagionale, non si evidenziano criticità di interferenza durante le attività di scavo e con le strutture sensibili dell'allevamento quali le fondazioni dei capannoni.

Particolare attenzione in fase istruttoria è stata posta in relazione alle indagini geognostiche dei terreni necessarie al fine di valutare la capacità portante dei terreni rispetto ad un carico su di essi, condizione necessaria per prevenire l'assenza di possibili cedimenti differenziali delle fondazioni con conseguenti

implicazioni sulla componente sottosuolo dovute alla fessurazione o rottura delle superfici destinante alla stabulazione degli animali.

In particolare, in sede di richiesta integrazioni:

- in considerazione delle dimensioni areali, piuttosto rilevanti, delle opere che si intendono erigere si richiedeva di integrare le valutazioni prodotte, con una campagna d'indagine costituita da pozzetti esplorativi e la raccolta di campioni di suolo significativi da sottoporre ad analisi granulometrica ed eventualmente ad una prova edometrica (campione di suolo indisturbato) se si fosse evidenziata la presenza di sabbie fini, limi argille in lenti e/o in quantità significativa (1 campione per affioramento significativo);
- l'opportunità di procedere alle verifiche previste nel capitolo 3 delle NTC 2018 con particolare riguardo alle azioni del vento (paragrafo 3.3.) e della neve (paragrafo 3.4.).

Dalla documentazione prodotta si evince una buona uniformità della stratigrafia individuata ed esclusione della zona investigata dal pozzetto S9 dove, nel campione raccolto, la frazione fine limosa sembra avere una significativa preponderanza rispetto alle altre frazioni granulometriche sebbene questa caratteristica non si evinca dalla descrizione stratigrafica.

In considerazione del fatto che i pozzetti scavati sono stati solo quattro e che non si è proceduto alle verifiche richieste al secondo punto, prima di procedere alla fase esecutiva occorrerà:

- integrare le informazioni raccolte, con altre indagini geognostiche dirette, finalizzate a meglio verificare la presenza eventuale di una lente di materiale più fine nel settore meridionale dell'area destinata agli interventi e di tenerne conto conseguentemente nella progettazione delle fondazioni;
- procedere alle verifiche previste nel capitolo 3 delle NTC 2018 con particolare riguardo alle azioni del vento (paragrafo 3.3.) e della neve (paragrafo 3.4.)

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase del progetto trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica di tipo edilizio consistente nella realizzazione di 2 capannoni prefabbricati. Gli eventuali impatti derivanti dalla fase di cantiere, per la quale è prevista comunque l'adozione di specifici presidi e modalità operative/gestionali, sono da considerarsi comunque reversibili e limitati nel tempo.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, per un volume di circa 3000 mc derivanti dagli scavi di fondazione per la realizzazione dei fabbricati, esse saranno riutilizzate completamente nel sito di produzione in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”* all'interno dell'area di cantiere come volume di riporto.

La caratterizzazione dei terreni effettuata, in coerenza a quanto previsto all'allegato 4 *“Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”* del DPR 120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*, ne ha accertato la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale. Si demanda per i futuri adempimenti posti in capo alla Società proponente a quanto specificatamente indicato dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda il controllo delle specie esotiche (elenchi aggiornati in ultimo dalla D.G.R. n. 1 – 5738 del 07 ottobre 2022) dovranno essere messe in atto tutte le misure e le modalità operative e gestionali

previste per la loro prevenzione/gestione/lotta/contenimento così come indicate all'Allegato B "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017.

Per la realizzazione dell'intervento è prevista la sottrazione di suolo libero rientranti in seconda classe. Sono comunque previsti interventi, come nel seguito evidenziato, che contribuiranno ad aumentare il valore del contesto territoriale contermini con tutte le implicazioni naturalistiche ed ecologiche connesse.

Dovrà essere posta particolare attenzione al fine di minimizzare allo stretto indispensabile il consumo/degrado dei suoli di pregio agronomico che dovranno essere ripristinati (ove tecnicamente possibile riportandole alle condizioni *ante operam*) al termine dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

Anche al fine di limitare fenomeni di ruscellamento che possano creare erosioni e situazioni di dissesto, le aree interferite, ove tecnicamente possibile, dovranno inoltre essere oggetto di inerbimenti tenendo conto delle indicazioni *contenute* all'allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017.

Durante la fase di cantiere (corso d'opera) dovrà essere svolto un monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva presente nelle aree interferite sulla base del protocollo ARPA scaricabile dal sito della regione Piemonte al seguente URL:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazionealvanguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Per quanto attiene la tutela archeologica la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con la citata nota prot. n. 1539 del 26/01/2024 ha comunicato che "*si conferma il parere già espresso con nota ns. prot. n. 20741 del 20/10/2023, con il quale, su istanza motivata del Proponente che si è assunto i rischi per eventuali rinvenimenti archeologici in corso d'opera, questa Soprintendenza autorizza la sostituzione del piano dei sondaggi archeologici preliminari (già autorizzati da questo Ufficio con nota ns. prot. n. 13627 del 3/07/2023) con l'assistenza continuativa dei lavori di scavo previsti in progetto da parte di un archeologo, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio e senza oneri per lo stesso. Si rimane in attesa della comunicazione della data d'inizio dei lavori, del cronoprogramma e del nominativo del responsabile tecnico del cantiere archeologico*".

In relazione all'interferenza con la condotta dell'acquedotto Acea Pinerolese Industriale, con la già citata nota prot. n. 60890 del 23/05/2024, ha ribadito quanto evidenziato in fase istruttoria con nota prot. n. 56356 del 27/02/2023 ovvero che "*La condotta di in argomento dovrà essere oggetto di riposizionamento esterno all'area oggetto di intervento con costi a carico del soggetto richiedente e modalità da definire nelle successive fasi autorizzative previo sopralluogo*".

Non è risultato necessario, per tale fase, ricorrere all'autorizzazione in deroga acustica di competenza comunale.

Gestione effluenti zootecnici

L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici.

Dai valori tabellari della stessa DGR si stima una produzione annua di pollina di circa 1.400 t corrispondente

ad una produzione di azoto di circa 37.864 Kg.

La maggior parte della produzione verrà ceduta ad un impianto di digestione anaerobica in capo alla Scalenghe Biogas s.r.l., che si impegna a ritirare 1200 t/anno di pollina (circa 32.454 Kg N), che saranno allontanati dal sito al termine del ciclo di allevamento senza ricorrere alla fase di stoccaggio su platea come invece inizialmente previsto.

La restante pollina (circa 200 t – circa 5.410 kg di azoto) verrà avviata ad uso agronomico in due periodi dell'anno, con interrimento entro le 4 ore successive, in primavera ed autunno con eventuale stoccaggio per un periodo limitato all'interno dei capannoni dopo i periodi di svuotamento.

Per quanto concerne l'eventuale stoccaggio in campo, in AIA ne è prescritta la copertura come previsto dal piano stralcio per l'agricoltura, a partire dal completamento dell'ampliamento.

I terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, con una ricettività di circa 10.000 kg di azoto come da comunicazione 10/R agli atti, appaiono più che sufficienti per una gestione corretta dell'allevamento in relazione al rispetto dei limiti del carico di azoto in campo.

Pur essendo una norma riferita agli effluenti zootecnici non palabili è stata verificata la rispondenza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), ovvero *“In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio”*, al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo.

Emissioni in atmosfera

Come già indicato l'impatto potenzialmente più percepibile a livello locale che potrebbe derivare dal progetto è quello odorigeno, intrinseco al tipo di attività che si vuole andare ad insediare, ed una gestione non attenta e scrupolosa, in particolari condizioni meteo locali sfavorevoli alla dispersione delle emissioni, potrebbero concorrere a determinare impatti sul territorio.

La ricostruzione dei campi di vento tridimensionale da parte del Proponente appare coerente con le caratteristiche morfologiche del sito in esame e generalmente è simile a quella ottenuta dal modello Arpa. I venti prevalenti hanno provenienza da ovest e da sud-est per cui in tali regimi i recettori individuati non dovrebbero essere direttamente interessati alle ricadute. La ricostruzione effettuata con il modello Arpa individua tra le ore 10 e le 13 una percentuale di venti provenienti da est che potrebbero determinare maggiori ricadute verso la frazione di Berga e una percentuale di calme di vento maggiore rispetto a quella ottenuta con il modello Calmet, situazione in cui i recettori più vicini, quindi anche quelli posti a sud, potrebbero essere interessanti alla diffusione degli odori.

Sebbene l'allevamento esistente non abbia dato luogo a segnalazioni di disturbo olfattivo, data comunque la notevole portata dell'ampliamento previsto e quanto sopra indicato in relazione alla ricostruzione anemologica, è stata dunque posta particolare attenzione nel corso dell'istruttoria a tale tematica con specifici approfondimenti circa le modalità gestionali e dei presidi da porre in atto, comprese le successive attività di controllo e monitoraggio, ai fini della salvaguardia del territorio e per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione vista anche la presenza di recettori prossimi all'area oggetto dell'intervento.

In particolare, per quanto riguarda la qualità dell'aria, le valutazioni effettuate hanno recepito in modo esaustivo le osservazioni e le proposte avanzate da Arpa Piemonte.

Come già in precedenza riportato la progettazione ha dato evidenza della volontà da parte dell'azienda di applicare in modo preciso e rigoroso tutte le BAT di settore, con particolare attenzione a quelle relative alle emissioni odorogene, individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione e tutte le possibili modalità operative/gestionali, che sono state ulteriormente implementati tenendo debitamente conto di quanto emerso ed evidenziato in sede istruttoria, al fine del contenimento e delle prevenzione di qualsivoglia potenziale molestia olfattiva.

L'adozione di ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione con pavimenti interamente ricoperti da lettiera (lolla di riso), l'utilizzo di abbeveratoi antispreco, la regolazione automatica dei ricambi d'aria e della regolazione dei livelli di umidità e temperatura, unitamente alla fresatura della lettiera con idonee frequenze in base alla stagione così da ottenere una maggiore proprietà di assorbimento della parte umida impedendo il verificarsi di condizioni anaerobiche, consentono di limitare le emissioni di molecole odorogene.

La proposta iniziale di realizzare una platea esterna di superficie considerevole per lo stoccaggio della pollina è stata stralciata dal progetto non garantendo, con le modalità operative proposte, le opportune garanzie per il contenimento di odori molesti. La scelta di eliminare tale fase, ritenuta critica, garantendo così la minima movimentazione della pollina appare determinante per contenere l'impatto odorogeno complessivo dell'allevamento.

I fattori di stima delle emissioni di ammoniaca sono stati opportunamente giustificati e supportati facendo un confronto tra il "sistema di riferimento" e lo "stato di progetto" attraverso il Software Bat-Tool sviluppato nell'ambito del progetto europeo Life integrato Prepair da parte del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia. Mediante l'adozione delle tecniche descritte le emissioni in atmosfera di ammoniaca dei ricoveri risultano comprese nell'intervallo dei BAT-AELs ed è inoltre calcolata una riduzione di circa il 50% delle emissioni complessive di ammoniaca dalla fase di stabulazione rispetto al sistema di riferimento senza tecniche di riduzione.

Le ventole per l'estrazione dell'aria, come per l'allevamento esistente, saranno installate in posizione distale rispetto ai recettori più prossimi allo stabilimento e saranno dotate di deflettori per convogliare il flusso verso il basso. Si ritiene che anche le emissioni di polveri dai silos dei mangimi siano scarsamente rilevanti in quanto poco significative e di durata estremamente limitata.

La collocazione di una barriera arborea arbustiva sul lato est in prossimità dei punti di estrazione aria dai capannoni come indicato dalle BAT di settore, "*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione*", unitamente ad una piantumazione anche lungo i lati nord e sud, potrà contribuire, unitamente ovviamente ad un'attenta gestione e precisa osservazione delle migliori tecniche disponibili in riferimento alle BAT di settore, al contenimento ulteriore della diffusione di odori.

Il proponente ha previsto un "*protocollo di monitoraggio degli odori*", mediante un cosiddetto "*registro impianto*" in cui, oltre alla registrazione delle operazioni interne più critiche (fresatura, inizio/fine ciclo, vuoto sanitario, rimozione pollina, presenza stoccaggio interno, ecc..), è prevista una procedura interna di registrazione delle eventuali segnalazioni locali di odori, risultati attendibili e significativi, di cui la ditta stessa dovesse venire a conoscenza.

Si ritiene utile e corretta la procedura prevista, unitamente all'installazione fin da subito di una centralina anemometrica già in disponibilità della ditta, in quanto permette di effettuare un'immediata correlazione fra le eventuali segnalazioni e le attività più critiche svolte e di intervenire celermente nella risoluzione delle problematiche qualora la criticità sia stata ricondotta a una delle attività svolte.

Per il corretto posizionamento dell'anemometro, da concordare preventivamente con Arpa Piemonte, si rimanda ai criteri richiamati nei paragrafi 5.2 e 5.3 della parte V - Allegato 1 della DGR 13/2017.

Le eventuali segnalazioni di odore dovranno essere raccolte dal Comune, in base a quanto previsto al punto 5 dell'Allegato 1 della della DGR 13/2017, che ne valuterà la significatività, con il supporto di ARPA ed ASL, ed eventualmente potrà mettere in atto le procedure previste dalla stessa DGR. Il proponente ha correttamente dato la propria disponibilità alla partecipazione al Tavolo di Confronto individuato all'Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, qualora attivato dal Comune.

La società proponente ha inoltre accolto, come richiesto, le seguenti azioni di monitoraggio che sono state recepite nel piano di monitoraggio e controllo dell'AIA:

- registrazione dell'andamento dei parametri monitorati di NH₃, CO₂, umidità relativa e temperatura, andamento della ventilazione (numero di ventilatori in funzione e regime di aspirazione) dei capannoni e gli andamenti di processo;
- monitoraggio nelle più gravose condizioni di esercizio dei seguenti parametri presenti nell'aria estratta dai capannoni: caratterizzazione olfattometrica (concentrazione di odore), NH₃, COT, caratterizzazione chimica delle emissioni con particolare riferimento a composti ridotti dello zolfo, indoli, fenoli, acidi grassi volatili e ammine volatili.

Verrà eseguita una prima campagna complessiva di tutti i parametri al termine della quale ne saranno valutati i gli esiti da ARPA Piemonte, unitamente a CMTO, con decisione in relazione a quali modalità proseguire nelle restanti campagne.

Al termine della prima campagna dovrà essere predisposta una relazione finale nella quale verranno incrociati tutti i dati misurati facendo emergere quali siano le fasi di lavorazione a maggior impatto odorigeno riportando i seguenti dati: gli esiti dei monitoraggi periodici, il registro di impianto e dati di processo, i parametri microclimatici e chimici registrati presso i ricoveri, il confronto con studi su analoghe emissioni da parte del CRPA, le eventuali segnalazioni, i dati meteo registrati dalla centralina meteo.

La relazione conclusiva, in caso di presenza di segnalazioni significative di odori ascrivibili all'allevamento, dovrà individuare ulteriori azioni di mitigazione dell'impatto odorigeno che la Città Metropolitana di Torino, tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte da Arpa Piemonte, potrà valutare e prescrivere anche per la conduzione degli altri ricoveri. Se, invece, alla fine del periodo di monitoraggio la situazione risultasse nella norma (assenza di segnalazioni di odore significative ascrivibili all'allevamento in oggetto), non dovranno essere individuate le ulteriori azioni di mitigazione e i monitoraggi potranno essere adeguati al normale regime di allevamento.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato è da ritenersi dunque che l'istruttoria è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorogene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorogene con riferimento a quanto riportato

nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall'esercizio dell'attività".

Le valutazioni svolte e le misure preventive adottate sono state ritenute sufficientemente affidabili e cautelative, per cui non è stata richiesta una simulazione della dispersione odorigena mediante modello matematico che, nel caso degli allevamenti, risulta molto complessa e comunque caratterizzata da un elevato margine di incertezza.

In conclusione, sulla base dell'esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili che adottano in maniera scrupolosa tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti dalle BAT di settore propri di un allevamento moderno di nuova concezione, in associazione agli adeguati interventi di mitigazione a protezione dei recettori più prossimi, non si evidenziano elementi di criticità determinanti che possano comportare fenomeni di emissioni odorigene non compatibili con l'assetto del territorio. Sono state individuate le modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso inoltre, a seguito dei risultati dei monitoraggi, verranno riesaminate e valutate, se necessario, le condizioni di esercizio dello stabilimento per migliorarne ulteriormente le prestazioni ambientali.

Rispetto ad eventuali problematiche residue legate allo sviluppo di odori molesti, per le quali sono adottate tutte le procedure finalizzate alla loro risoluzione, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante nel quale si va ad inserire il progetto, territorio dove, in relazione alla gestione dell'allevamento esistente, non si ha evidenza da parte degli enti di controllo di problematiche, segnalazioni od esposti.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Non si ravvisano attività o modalità operative gestionali che possano produrre impatti sulle acque superficiali e, anche in merito alle acque sotterranee, sussistono adeguate condizioni di sicurezza per le falde acquifere contro eventuali fenomeni di inquinamento essendo state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione delle matrici sia in fase di cantiere che di esercizio.

La stabulazione degli animali verrà effettuata su pavimentazione piena cementata all'interno dei capannoni, dei quali in istruttoria sono stati effettuati specifici approfondimenti volti a verificare l'assenza di possibili cedimenti differenziali delle fondazioni, e non si ravvisano problematiche riconducibili ad eventuali fenomeni di percolazione di inquinanti connessi con il ciclo produttivo ed al lavaggio e disinfezione dei locali dovute alla fessurazione o rottura delle pavimentazioni.

Per le acque derivanti dalla disinfezione e lavaggio dei mezzi in ingresso all'impianto è prevista la raccolta in un apposito pozzetto a tenuta dove convergono anche le acque del lavandino della zona filtro. Non è prevista l'attivazione di uno scarico industriale ma il periodico allontanamento delle stesse come rifiuto da parte di ditta autorizzata.

In merito alla gestione delle acque meteoriche proposta, si prende atto che la Società dichiara che non si configurano nell'insediamento "superfici scolanti" così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)" e che l'impresa ha optato per la dispersione su suolo delle acque derivanti dalle aree esterne impermeabilizzate, senza nessuna tipologia di raccolta o trattamento, comprese quelle provenienti dai pluviali dei capannoni. Tale gestione appare in linea con quanto proposto per altri allevamenti, non solo avicoli, esistenti sul territorio.

Con l'AIA, sono state comunque impartite ulteriori specifiche prescrizioni per la corretta e puntuale pulizia e manutenzione delle aree esterne, con particolare attenzione alle aree pavimentate che saranno oggetto di transito mezzi per il carico e scarico animali o per la rimozione della lettiera a fine ciclo, per scongiurare il dilavamento delle superfici ed il trasporto di inquinanti su suolo o in acque superficiali.

In autorizzazione sono stata inoltre previste specifiche prescrizioni per una corretta dispersione volte ad evitare fenomeni di ruscellamento che possano creare erosioni e situazioni di dissesto. A tal proposito, come già evidenziato, le aree interferite, ove tecnicamente possibile, dovranno inoltre essere oggetto di inerbimento.

Rumore

Dalla relazione previsionale di impatto acustico, redatta conformemente alla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 “*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non sono emerse particolari criticità in merito all’impatto acustico derivante dall’intervento.

Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa che per quella di cantiere per la quale non è necessario provvedere a richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Si ritiene in ogni caso necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell’installazione, in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Barriera arborea arbustiva

Allo scopo di migliorare la percezione del paesaggio (schermatura di nuovi elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale), e come intervento di mitigazione ulteriore dell’impatto odorigeno, è prevista la realizzazione di una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona lungo i lati est, ovest e sud dell’allevamento. Così come richiesto sono state dettagliate le specie utilizzate, il sesto d’impianto ed è stato redatto un piano di manutenzione post operam.

E’ prevista la realizzazione di 4 tratti di siepi campestri (lati nord, est, sud e spazio tra vecchi e nuovi capannoni) per una estensione totale di oltre 460 m in lunghezza con specie di prima, seconda , terza grandezza ed arbusti combinati secondo uno scheda di impianto misto con filare arboreo intervallato da due filari arbustivi con ampiezza di 10 m per i tratti perimetrali ed 8 per il tratto interno.

Quanto proposto assume inoltre, considerandone l’ampiezza e la composizione plurispecifica, anche un significato in termini di compensazione contribuendo a determinare un incremento della biodiversità dell’area, particolarmente importante in un contesto agricolo ad agricoltura intensiva quale quello in esame.

Gli interventi di creazione della barriera verde, compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l’utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l’effetto voluto sia immediatamente percepibile. Per la messa a dimora di alberi e arbusti fare riferimento alle indicazioni contenute all’allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017.

Traffico e viabilità

All'area oggetto dell'intervento si accede direttamente dalla SP. n. 129; *dal punto di vista della salvaguardia e della sicurezza stradale è stato regolarizzato l'accesso carraio ad uso agricolo esistente.*

La viabilità dell'area, che comprende una serie di direttrici quali la SP 129, SP 139, SP 138, SP 23R nonché l'Autostrada Torino Pinerolo, risulta nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'impianto, senza l'attraversamento di aree residenziali, risulta sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto; in generale si ritiene che il traffico veicolare, sia in fase di cantiere che di esercizio dovuto all'ampliamento dell'allevamento esistente, non andrà ad alterare il normale livello di traffico sulle strade sovracomunali coinvolte, contraddistinte da un TGM da 1.000 ad oltre 20.000 veicoli/giorno a seconda del tratto interessato (fonte geoportale regione Piemonte) con ripercussioni sul livello prestazionale delle infrastrutture.

Per quanto riguarda il numero di viaggi di punta (fase di carico/scarico animali) c'è comunque da considerare che si tratta di picchi saltuari e limitati nel tempo.

Non si evidenziano criticità rispetto alla situazione in essere in relazione al traffico generato dalla gestione della pollina in campo, che andrebbe ad interessare anche strade Comunali, in quanto i quantitativi di pollina che saranno gestiti al fine della valorizzazione agronomica sono paragonabili a quelli attuali.

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche ed operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione, tali da ritenere poco probabile la compromissione delle legittime aspettative in termini di salubrità e qualità della vita, nonché di situazioni anomale in termini di biosicurezza.

Valutato in conclusione che:

Dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore vigenti non sono emersi vincoli o motivi ostativi che precludano la realizzazione dell'opera.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, ai cui verbali conservati agli atti si rimanda, le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni e non si sono registrate formulazioni in termini di dissenso.

Non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle componenti ambientali ed antropiche analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta.

L'azienda ha recepito tutto quanto proposto in sede istruttoria al fine di fornire ulteriori maggiori garanzie circa la gestione dell'allevamento, in modo particolare per ciò che riguarda la prevenzione ed il contenimento delle emissioni odorigene e sulle modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso; inoltre, a seguito dei risultati dei monitoraggi, verranno riesaminate e valutate, se necessario, le condizioni di esercizio dello stabilimento per migliorarne ulteriormente le prestazioni ambientali.

I potenziali impatti derivanti dall'opera saranno annullati o comunque attenuati e limitati a condizioni ritenute compatibili con l'assetto territoriale, in fase di cantiere, in fase di esercizio nonché in situazioni di emergenza, adottando tutte le azioni di mitigazione e monitoraggio previsti a progetto ed integrati:

- dalle condizioni ambientali e adempimenti individuate nel presente provvedimento in relazione alla procedura di VIA;
- dalle prescrizioni e condizioni già individuate nell'AIA a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

- dalle prescrizioni e condizioni individuate negli altri titoli abilitativi coordinati nel procedimento.

Sono inoltre previste le opportune misure di mitigazione relativamente alle interferenze visive negative con il contesto paesaggistico rurale con interventi che, per la loro struttura, assolvono anche alla funzione di compensazione ambientale per gli impatti ambientali residui non mitigabili.

Ritenuto che:

Alla luce dello Studio di Impatto Ambientale e degli elaborati di progetto, per il complesso delle motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate quali evidenza degli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte e dei Lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, nella cui sede la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito favorevole, in relazione al progetto denominato "*Ampliamento di allevamento avicolo esistente*" presentato dall'Azienda Agricola Massimo Audero in data 07/02/2023:

- sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del "**Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale**" subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali e di adempimenti contenute nell'**Allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sussistono conseguentemente, acquisiti inoltre i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, le condizioni per il rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- possa essere dichiarata favorevolmente conclusa la Conferenza di Servizi decisoria di cui al comma 7 dell'art. 27 bis. del D. Lgs. 152/2006, finalizzata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi ed atti di assenso comunque denominati per la costruzione e l'esercizio dell'opera in oggetto.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Dato atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023, aggiornato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023, è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi Decisoria depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";

- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa".;

DETERMINA

Relativamente al progetto denominato “*Ampliamento di allevamento avicolo esistente*” da realizzarsi in Comune di Macello (TO) presentato in data 07/02/2023 dall’Azienda Agricola Massimo Audero - con sede legale in Regione Cappella Stella n. 17 a Macello (TO) e P. IVA n. 12109270012, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

01) Di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi decisoria prendendo atto delle risultanze favorevoli della stessa nelle sedute del 01/02/2024 e 06/06/2024 e, conseguentemente, **di esprimere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **Giudizio Positivo di Compatibilità ambientale** dell'intervento subordinatamente al rispetto delle **condizioni ambientali ed adempimenti** indicati nell'**Allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02) Di rilasciare in capo all’Azienda Agricola Massimo Audero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, il presente **Provvedimento Autorizzatorio Unico**, che comprende ai sensi del comma 7, oltre al Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale, i seguenti titoli abilitativi i cui contenuti specifici sono vincolanti per la realizzazione e gestione dell’opera:

- **Autorizzazione Integrata Ambientale** ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata dal Dirigente competente della Città Metropolitana di Torino con **D.D n. 4075 del 05/07/2024**, allegata al presente provvedimento (**Allegato B)** a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, dove sono state individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività di gestione per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento;
- **Permesso di costruire n. 03/2024 del 14/06/2024** rilasciato ai sensi del D.P.R 380/2001 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Macello ed allegato al presente provvedimento (**Allegato C)** a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;
- **Nulla-osta tecnico** per la regolarizzazione di accesso carraio ad uso agricolo esistente rilasciato ai sensi

del D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i. da parte del Dirigente Competente della Città Metropolitana di Torino con **provvedimento prot. n. 83058 del 17/06/2024** allegato al presente provvedimento (**Allegato C**) a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.

03) Di stabilire che, in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **il giudizio positivo di compatibilità ambientale ha un'efficacia temporale di cinque anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

04) Di dare atto che l'efficacia temporale dei titoli abilitativi compresi nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui agli Allegati B) e C) è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

05) Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices e che le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

06) Di dare atto che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei ed in relazione agli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

07) Di dare atto che, ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'**Allegato A**), è tenuta a trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla **verifica di ottemperanza**.

08) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

09) Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

10) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

11) Di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

12) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il

Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Torino, 08/07/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

**CONDIZIONI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. O-
QUATER DEL D. LGS 152/2006 E S.M.I ED ADEMPIMENTI
RELATIVI AL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

**PROGETTO:
AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE**

COMUNE: MACELLO

***PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI
ALL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.***

PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA MASSIMO AUDERO

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, **apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.**

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente al fine della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

A) Condizioni propedeutiche alla fase esecutiva

- 1) Integrare le informazioni raccolte, con altre indagini geognostiche dirette, finalizzate a meglio verificare la presenza eventuale di una lente di materiale più fine nel settore meridionale dell'area destinata agli interventi e di tenerne conto conseguentemente nella progettazione delle fondazioni.
- 2) Procedere alle verifiche previste nel capitolo 3 delle NTC 2018 con particolare riguardo alle azioni del vento (paragrafo 3.3.) e della neve (paragrafo 3.4.)

Termine per la verifica di ottemperanza (punti 1 e 2): comunicare tempestivamente gli esiti degli approfondimenti richiesti una volta predisposti da parte del professionista incaricato.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza (punti 1 e 2): Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA e Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL. - Unità specializzata tutela del territorio della Città Metropolitana di Torino

B) Condizioni per la realizzazione e gestione dell'intervento

- 3) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 07/02/2023 ed integrata ed aggiornata in data 14/12/2023, 06/05/2024, 17/05/2024, 20/05/2024 e 10/06/2024 ivi incluse le misure di mitigazione/compensazione

previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato nonché da quanto indicato nei titoli abilitativi di cui agli allegati B) e C); qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

- 4) Gli interventi di piantumazione previsti (TAV08 e SIA_Allegato_05), compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere effettuati a partire dalla prima stagione utile con esemplari arboreo/arbustivi di dimensioni adeguate in modo che l'effetto voluto assolvà alle funzioni previste con tempi congrui all'avvio della fase operativa. Per la messa a dimora di alberi e arbusti fare riferimento alle indicazioni contenute all'allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017.
- 5) Le opere di scavo dovranno avvenire con l'assistenza continuativa da parte di un archeologo, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e senza oneri per lo stessa.
- 6) La condotta dell'acquedotto gestito da Acea Pinerolese Industriale dovrà essere oggetto di riposizionamento esterno all'area oggetto di intervento con costi a carico del soggetto richiedente e con le modalità da definire con Acea Pinerolese Industriale previo sopralluogo.

Termine per la verifica di ottemperanza (punti da 3 a 6): entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori dare evidenza della realizzazione delle opere, con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza (punti da 3 a 6): Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

C) Condizioni per la fase di cantiere

- 7) Dovrà essere svolto un monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva (elenchi aggiornati in ultimo dalla D.G.R. n. 1 – 5738 del 07 ottobre 2022) presente nelle aree interferite sulla base del protocollo ARPA scaricabile, unitamente ad altri documenti utili per la trattazione della questione, alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

- 8) Al fine del controllo delle specie esotiche mettere in atto tutte le misure e le modalità operative e gestionali previste per la loro prevenzione/gestione/lotta/contenimento indicate all'Allegato B "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 scaricabile alla pagina web sopra riportata.
- 9) Dovrà essere posta particolare attenzione al fine di minimizzare allo stretto indispensabile il consumo/degrado dei suoli di pregio agronomico che dovranno essere ripristinati (ove tecnicamente possibile riportandole alle condizioni *ante operam*) al termine dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

- 10) Le aree interferite, ove tecnicamente possibile, dovranno essere oggetto di inerbimento sempre tenendo conto di quanto indicato all'allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017.

Termine per la verifica di ottemperanza (punti da 7 a 10): entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori dovrà essere trasmesso l'esito dei monitoraggi, unitamente all'evidenza di eventuali azioni sito-specifiche previste per prevenire la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate, oltre alla dichiarazione del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico, relative alla realizzazione delle opere e delle misure di ripristino ed inerbimento richieste.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza (punti da 7 a 10): Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

E) Monitoraggi

- 11) Prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati, in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento trasmettere l'esito dei monitoraggi, svolti dal professionista incaricato, con eventuale indicazione degli interventi di mitigazione acustica che si dovessero rendere necessari.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

C) Ulteriori Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio e la fine dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata per ogni nuovo capannone l'inizio della fase di esercizio;
- Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la data di inizio dei lavori, il relativo cronoprogramma ed il nominativo del responsabile tecnico del cantiere Archeologico;
- In caso di eventuali rinvenimenti fortuiti di strutture o reperti di natura archeologica, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., occorrerà darne immediata segnalazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

- Per quanto riguarda la gestione del materiale derivante dalle operazioni di scavo si rimanda per i successivi adempimenti a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.
- Per quanto riguarda il riposizionamento della condotta dell'acquedotto all'esterno all'area oggetto di intervento ne dovranno essere definite le modalità con Acea Pinerolese Industriale previo sopralluogo.

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.lgs. 152/2006.

PROGETTO:

AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE

COMUNE: MACELLO

***PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI
ALL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.***

PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA MASSIMO AUDERO

ATTO N. DD 4075

DEL 05/07/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 197

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06

Installazione: Allevamento di polli da carne

Sede operativa: Macello, Regione Cappella Stella 17

Gestore: Audero Massimo

Sede legale: Macello, Regione Cappella Stella, 17

C.F.: *omissis*

Attività AIA: 6.6 a) Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame

Cod. azienda: 023931

premessi che:

- l'impresa Audero Massimo (nel seguito gestore dell'installazione e proponente del progetto) è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da questa amministrazione con d.d. n. 5-174 del 24/1/2020 per l'esercizio dell'allevamento ubicato nel Comune di Macello in Regione Cappella Stella 17, dove è svolta l'attività di allevamento di polli da carne rientrante della categoria 6.6 a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto (attività AIA);
- in data 7/2/2023, con rispettivi prot.lli 20704 e 20685, il gestore ha presentato contestualmente la domanda di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il progetto di ampliamento dell'allevamento in oggetto;
- per i progetti sottoposti a VIA, l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 prevede che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati dal proponente, siano rilasciati con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
- l'AIA è una delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'installazione che deve essere rilasciata con il PAUR e pertanto il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si è svolto con la procedura del PAUR definita dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, riassunta ai punti successivi e coordinata dal Nucleo VAS e VIA di questo Dipartimento;
- in data 17/2/2023, ns. prot. 25603, è stato richiesto ai vari soggetti istituzionali coinvolti di verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza ed esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura di PAUR, la completezza della documentazione;
- conclusa positivamente la predetta fase, in data 21/03/2023 è stato dato avvio al procedimento per il rilascio del PAUR e con comunicazione del 23/3/2023, ns. prot. 43715, è stata indetta conferenza di

servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona al fine di una disamina tecnica del progetto per verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria anche in relazione a i titoli abilitativi compresi nel PAUR;

- in data 18/4/2023 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro dell'organo tecnico della VIA, a cui sono state invitate le Direzioni e gli uffici competenti della Città metropolitana di Torino, l'ARPA, l'ASL TO 3 ed il Comune di Macello;
- in data 18/5/2023, ns. prot. 69873, sulla base delle risultanze della riunione dell'Organo Tecnico per la VIA e dei contributi pervenuti da parte dei soggetti interessati nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria, sono state chieste al proponente le integrazioni alla documentazione come previsto dal comma 5 dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006;
- in data 20/12/2023, ns. prot. 178566, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria prevista dal comma 7 dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006;
- in data 30/1/2024 si è svolta la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'organo tecnico della VIA a cui sono state invitate le Direzioni e gli uffici competenti della Città metropolitana di Torino;
- in data 1/2/2024 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato i responsabili del procedimento di VIA e AIA, il referente dell'ufficio scarichi idrici della Città metropolitana di Torino, i rappresentanti di ARPA e del servizio veterinario dell'ASLTO3, il Sindaco del Comune di Vigone e il proponente del progetto;
- sulla base delle risultanze della riunione, si è riscontrata la necessità di alcune precisazioni e aggiornamenti da parte del proponente rispetto alle integrazioni documentali precedentemente presentate;
- nelle date del 6/5/2024, 17/5/2024 e 20/5/2024, ns. prot.lli 63190, 69343 e 70398, il proponente ha consegnato la documentazione integrativa con le precisazioni e gli aggiornamenti documentali chiesti dalla conferenza di servizi;
- in data 4/6/2024 si è svolta la terza riunione del gruppo di lavoro dell'organo tecnico della VIA a cui sono state invitate le Direzioni e gli uffici competenti della Città metropolitana di Torino;
- in data 6/6/2024 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato i responsabili del procedimento di VIA e AIA, il referente dell'ufficio scarichi idrici della Città metropolitana di Torino, i rappresentanti di ARPA e del servizio veterinario dell'ASLTO3, il Sindaco del Comune di Macello e il proponente del progetto, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri conclusivi sul progetto da parte di tutti i partecipanti;
- in data 10/6/2024, ns. prot. 80029, il proponente ha trasmesso gli elaborati progettuali riguardanti la barriera arborea arbustiva perimetrale aggiornati con il recepimento delle modifiche chieste nell'ultima riunione della conferenza di servizi;

considerato che:

- il progetto di ampliamento dell'allevamento consiste nella realizzazione di due nuovi capannoni destinati all'allevamento dei polli, in aggiunta ai due tunnel di allevamento già esistenti, e comporta l'aumento da 58500 a 175500 posti polli riferiti ad animali del peso finale di 1,6 kg, con un incremento di 117000 posti pollame;
- l'incremento del numero di posti pollame costituisce modifica sostanziale degli impianti come definita dall'art. 5, c. 1, lett. l) e l-bis) del d.lgs. 152/06, in quanto tale incremento è maggiore del valore soglia di 40000 posti pollame per l'attività AIA 6.6 a);
- ai sensi dell'art. 29-nonies c. 2 del d.lgs. 152/06, in caso di modifica sostanziale, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06;
- il progetto di ampliamento dell'allevamento deve pertanto essere autorizzato ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06;
- il procedimento per il rilascio dell'AIA si è svolto, come premesso, con la procedura dell'art. 27 bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006 in maniera coordinata con il procedimento di VIA e ha preso in esame tutta

l'installazione come risultante a progetto completato, al fine di determinare gli effetti ambientali complessivi della parte di allevamento già esistente e della parte di allevamento in progetto;

- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione per l'azoto e del fosforo escreto; il c. 9-quater dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevede inoltre che nel caso degli allevamenti è fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali;
- con dcr n. 284-15266/2023 è stato inoltre approvato il Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo previsto dalle misure del Piano regionale di qualità dell'aria della Regione Piemonte (PRQA); il piano stralcio agricoltura definisce criteri e vincoli per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di ammoniaca previsto dal PRQA che si applicano anche all'allevamento in oggetto; tali misure prevedono l'obbligo di adozione delle BAT per lo stoccaggio e la distribuzione degli effluenti zootecnici con la maggiore efficienza di riduzione di emissione di ammoniaca;
- l'istruttoria svolta ha pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento, i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti, nonché la conformità a quanto stabilito dal piano stralcio agricoltura;
- per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA si rimanda ai verbali delle riunioni della conferenza di servizi del 1/2/2024 e del 6/6/2024, trasmessi ai soggetti invitati rispettivamente in data 7/2/2024, con ns. prot. 17978 e in data 12/6/2024, con ns. prot. 82029;

valutato che:

- presso l'installazione è svolto l'allevamento di polli da carni di peso finale variabile tra 1,6 kg e 3,6 kg in funzione delle esigenze di mercato; l'allevamento avviene in cicli che iniziano con l'accasamento dei pulcini e proseguono con l'accrescimento dei capi fino al peso finale richiesto e terminano con l'invio dei capi alla macellazione, lo svuotamento dei capannoni a cui segue la pulizia e disinfezione dei medesimi e

un periodo di vuoto biologico di circa 10-15 giorni fino all'inizio del ciclo successivo; la durata del ciclo dipende dal peso finale che deve essere raggiunto dai capi e varia tra 34 e 56 giorni; sono possibili cicli, definiti misti, in cui sono prodotti capi di diverso peso mediante uno o più sfoltimenti intermedi;

- il progetto di modifica presentato prevede l'ampliamento dell'allevamento esistente mediante la realizzazione di due capannoni di allevamento, che si aggiungono ai due tunnel di allevamento esistenti e autorizzati con l'AIA nel 2020;
- il numero massimo di capi allevabili dipende dalla densità di allevamento e dal peso dei capi allevati; la densità di allevamento per i tunnel esistenti è 39 kg di peso vivo a m² e la stessa densità è prevista per i nuovi capannoni; il raggiungimento della densità di allevamento di 39 kg di peso vivo a m² per i nuovi capannoni è tuttavia subordinata alla concessione della deroga da parte dell'autorità sanitaria competente a seguito della verifica del rispetto delle condizioni stabilite dal d.lgs. n. 181/2010 sulle norme minime per la protezione di polli da carne; fino a tale momento, nei nuovi capannoni la densità massima di allevamento non può superare i 33 kg/m² come previsto dal d.lgs. n. 181/2010; nel primo periodo di esercizio, fino all'ottenimento della deroga, la capacità massima dei nuovi capannoni, riferita a polli di peso finale di 1,6 kg, è pertanto limitata a 99000 posti, e quella complessiva dell'intero allevamento è pari a 157500 posti; a seguito dell'ottenimento della deroga a 39 kg/m², la capacità massima riferita a polli di peso finale di 1,6 kg potrà essere pari a 117000 posti per i nuovi capannoni e a 175500 posti per l'intero allevamento;
- il numero massimo di capi allevabili nel caso di capi aventi peso finale diverso è determinato in maniera analoga sulla base della superficie dei ricoveri animali e della densità dei capi ammessa;
- il numero massimo di capi che possono essere accasati a inizio ciclo è incrementato del 5% rispetto al numero massimo di posti sopra definito, al fine di compensare la mortalità degli animali che si verifica nei primi giorni del ciclo di allevamento; il gestore è tenuto a rispettare in ogni caso la densità massima di allevamento prevista dalle norme sul benessere animale;
- l'installazione adotta tecniche per la prevenzione e riduzione degli inquinanti conformi alle conclusioni sulle BAT, come descritto ai punti seguenti;
- nei nuovi capannoni in progetto e nei tunnel esistenti è adottata la BAT per la riduzione delle emissioni dalla stabulazione, consistente nell'allevamento a terra su lettiera, ventilazione forzata con sistema di abbeveraggio antispreco; è anche adottata la BAT per la riduzione dell'azoto escreto mediante l'alimentazione multifase equilibrata e bilanciata alle esigenze degli animali;
- gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono per la maggior parte ceduti a terzi come biomassa per alimentare un impianto a biogas e per la quota restante utilizzati a fini agronomici dallo stesso proponente su terreni in conduzione o asservimento secondo le modalità di gestione stabilite dal regolamento regionale 10/R/2007 sulla disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dal piano stralcio agricoltura;
- mediante l'adozione delle tecniche descritte, le emissioni in atmosfera di ammoniaca dei ricoveri risultano comprese nell'intervallo dei BAT-AELs ed è inoltre calcolata una riduzione di circa il 50% delle emissioni complessive di ammoniaca dalla fase di stabulazione rispetto al sistema di riferimento senza tecniche di riduzione; l'azoto escreto calcolato risulta allineato al valore inferiore del livello associato alle tecniche di gestione alimentare; il fosforo escreto risulta invece leggermente superiore al valore massimo associato a tali tecniche, ma al momento non risulta necessario prevederne la riduzione;
- il proponente ha attestato la disponibilità da parte del gestore dell'impianto a biogas a ritirare una quota parte della lettiera avicola a fine ciclo, e di terreni per l'utilizzo agronomico della restante parte di effluenti zootecnici nel rispetto del carico azotato zootecnico massimo previsto dal regolamento regionale 10/R/2007;
- in riferimento ai terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici è stata anche verificata la collocazione entro pochi chilometri dal centro aziendale, per ridurre l'impatto ambientale dovuto al loro trasporto;
- per il monitoraggio della corretta gestione dell'installazione si fa riferimento al sistema di gestione

- ambientale presentato dal gestore e alle BAT sul monitoraggio riportate nelle BAT Conclusions;
- il gestore ha effettuato uno studio specifico per valutare l'impatto odorigeno dell'allevamento, che non ha evidenziato impatti significativi verso i recettori più prossimi all'allevamento; è stato inoltre previsto uno specifico piano di gestione degli odori, in linea con la BAT n.12 che comprende il monitoraggio costante dei parametri gestionali che influiscono sulle emissioni odorigene e una campagna di misura delle emissioni odorigene per verificare che non sussistano criticità nel corso dell'attività dell'installazione; nel caso si dovessero riscontrare delle problematiche di molestie odorigene, potranno essere inoltre prescritte ulteriori misure di contenimento degli odori mediante l'attivazione del Tavolo di confronto individuato all'allegato 1 della dgr n. 13-4554/2017 della Regione Piemonte;
 - presso l'allevamento non sono presenti scarichi idrici in quanto tutte le acque reflue prodotte, provenienti da un punto lavamani e dalla postazione disinfezione automezzi, sono raccolte in apposite vasche di accumulo e smaltite periodicamente come rifiuti liquidi con le modalità previste per il deposito temporaneo dei rifiuti;
 - il gestore ha predisposto un disciplinare per il mantenimento di una adeguata pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, che non sono pertanto soggette alla disciplina del Regolamento Regionale n. 1/R/2006;
 - sono adottate adeguate modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose per evitare la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e non risulta pertanto necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06; anche per i rifiuti sono adottate adeguate modalità di stoccaggio nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo dall'art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152/06;
 - il gestore ha presentato lo studio previsionale di impatto acustico ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento, da cui risultano rispettati i limiti di immissione sonora della classe acustica della zona in cui ricade l'installazione;
 - per le motivazioni descritte, per quattro attiene ai requisiti richiesti per il rilascio dell'AIA, risultano adottate in installazione adeguate misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

dato atto che:

- la conferenza di servizi si è espressa in maniera favorevole al rilascio del PAUR, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, che, per quanto attiene più nello specifico l'autorizzazione integrata ambientale, sono state sopra richiamate e sono definite in dettaglio nell'allegato al presente provvedimento;

appurato che:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo "Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VASAIA/AUA" n. 0902Ob13 del Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al d.lgs. n. 231/2007 e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio atteso;
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento, tenuto conto dei periodi di sospensione, e nel rispetto della

cronologia di trattazione delle pratiche;

ritenuto che:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Audero Massimo l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 su "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 su "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla l.r. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la l.r. 19 luglio 2023, n. 13 recante le nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata che disciplina le modalità di attuazione sul territorio regionale della procedura di AIA;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 co. 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 48 dello statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di rilasciare all'impresa Audero Massimo l'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio dell'installazione a seguito di modifica sostanziale dell'installazione esistente, sita nel Comune di Macello, Regione Cappella Stella, 17, per lo svolgimento dell'attività di allevamento rientrante nella categoria 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente provvedimento di AIA

dd n. 5-174/2020 rilasciato all'installazione ad oggi esistente, aggiornandone le condizioni, che, salvo dove diversamente indicato, si applicano dal rilascio del PAUR;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - i. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - ii. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
6. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
7. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n. 33/2023;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà rilasciato con il PAUR di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;

evidenzia che:

- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

MP

Torino, 05/07/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	8
3. Condizioni generali.....	15
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	17
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	18
6. Emissioni in atmosfera.....	19
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	23
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	25
9. Emissioni sonore.....	26
10. Gestione dei rifiuti.....	27
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	28
12. Report ambientale.....	31
13. Inizio attività nuovi capannoni.....	33
14. Comunicazioni agli Enti.....	34

Indice delle tabelle

Tabella 1: Caratteristiche cicli di allevamento – situazione con deroga.....	4
Tabella 2: Caratteristiche cicli di allevamento – situazione senza deroga.....	4
Tabella 3: Caratteristiche delle strutture di allevamento.....	5
Tabella 4: Documentazione di riferimento.....	6
Tabella 5: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	7
Tabella 6: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT.....	9
Tabella 7: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione.....	15
Tabella 8: Quadro emissioni in atmosfera.....	19
Tabella 9: Dati di ingresso per il calcolo con il software BAT-Tool.....	20
Tabella 10: Risultati del calcolo delle emissioni di ammoniaca con il software BAT-Tool.....	20
Tabella 11: Altre emissioni.....	21
Tabella 12: Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio piazzali.....	23
Tabella 13: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	25
Tabella 14: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	26
Tabella 15: Quadro delle emissioni sonore.....	26
Tabella 16: Piano di monitoraggio ambientale.....	28
Tabella 17: Metodi di monitoraggio.....	29
Tabella 18: Piano di monitoraggio degli odori.....	30
Tabella 19: Contenuto del report ambientale.....	32
Tabella 20: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	33
Tabella 21: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	33
Tabella 22: riepilogo scadenze.....	34
Tabella 23: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	35

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi			
Sede dell'installazione		Macello, regione Cappella Stella, 17	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°51'19.5"N	
	Longitudine	7°26'52.0"E	
Codice azienda:		023931	
Attività produttiva			
Attività principale		Allevamento di polli da carne	
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06		6.6 a) - Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame	
Codice NACE (National classification of economic activities)		01.47 - Allevamento di pollame (ATECO 2007)	
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)		110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami	
Capacità massima dell'installazione riferita alla soglia della categoria			
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione	
Numero di posti pollame	40000 posti	Prima dell'ampliamento	
		58500 (*)(**) per polli da carne di peso 1,6 kg	
		Dopo l'ampliamento	Con deroga
		175500 posti (*)(**) per polli da carne di peso 1,6 kg	
		Senza deroga	
		157500 (*) (**)(***) per polli da carne di peso 1,6 kg	

(*) La capacità è riferita al numero massimo di animali con peso finale indicato in tabella

(**) È ammesso l'accasamento ad inizio ciclo di un numero maggiore di capi, fino ad un massimo del 5% in più del numero di posti autorizzato, per compensare le perdite dovute alla mortalità. Deve in ogni caso essere sempre garantito il rispetto della densità massima di capi stabilita dalla normativa sul benessere animale.

(***) Il valore di capacità indicato si applica fino all'ottenimento della deroga da parte dell'autorità sanitaria per la densità di 39 kg di peso vivo a m²

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di pollame per la produzione di polli da carne (broiler) di diverse categorie di peso. I polli sono allevati in capannoni a terra, su lettiera di lolla di riso. Possono essere svolti cicli misti con l'accasamento di pulcini maschi e

femmine o cicli di soli maschi o sole femmine. La durata del ciclo varia in funzione del peso finale a cui sono portati gli animali, da un minimo di circa 35 giorni a un massimo di circa 56 giorni, con la possibilità di sfolteamenti intermedi. Tra un ciclo e il successivo intercorre un vuoto biologico di circa 15 giorni durante i quali si raccoglie e rimuove la lettiera esausta e si effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione dei capannoni.

La lettiera esausta a fine ciclo è in parte utilizzata a scopi agronomici dal gestore e in parte ceduta a terzi nel rispetto dalla normativa sulla gestione degli effluenti zootecnici.

L'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore non è soggetta alle condizioni della presente autorizzazione.

La tabella seguente riporta le caratteristiche dei cicli di allevamento con maggiore densità di capi. Sono ammessi cicli con rapporti maschi/femmine e pesi degli animali diversi da quelli indicati in Tabella 1, a condizione che non siano superate la capacità massima autorizzata e la densità massima, in termini di peso vivo per superficie di allevamento, stabilita dalle norme per la protezione degli animali.

Tabella 1: Caratteristiche cicli di allevamento – situazione con deroga

Tipo di ciclo	Capi in ingresso	Fase del ciclo	Durata	Capi in uscita	Peso del capo a fine ciclo
Ciclo misto	81.000 femmine + 63.000 maschi = 144.000 capi	1° sfolteimento	34-36 giorni	40500 femmine	1,6 kg
		2° sfolteimento	44-46 giorni	40500 femmine	2,5 kg
		fine ciclo	54-56 giorni	63000 maschi	3,6 kg
Ciclo femmine	175.500 femmine	1° sfolteimento	34-36 giorni	84200 femmine	1,6 kg
		fine ciclo	54-56 giorni	91300 femmine	3,1 kg
Ciclo maschi	78000 maschi	fine ciclo	54-56 giorni	78000 maschi	3,6 kg

Tabella 2: Caratteristiche cicli di allevamento – situazione senza deroga

Tipo di ciclo	Capi in ingresso	Fase del ciclo	Durata	Capi in uscita	Peso del capo a fine ciclo
Ciclo femmine	157500 femmine	fine ciclo	34-36 giorni	157500 femmine	1,6 kg
Ciclo maschi	70000 maschi	fine ciclo	54-56 giorni	70000 maschi	3,6 kg

Tabella 3: Caratteristiche delle strutture di allevamento

Capannone	Superficie utile di stabulazione	n° capi massimo	Caratteristiche e modalità di stabulazione
1 (*)	1200 m ²	29.250	Capannoni a tunnel con pavimentazione in cemento e copertura del tetto con lamiera coibentata. In entrambi i capannoni è presente un sistema automatico di climatizzazione con regolazione delle aperture laterali e delle ventole di estrazione poste sul fondo per la ventilazione naturale o forzata; per il raffrescamento si utilizza un impianto di nebulizzazione ad acqua; per il riscaldamento a inizio ciclo sono utilizzate cappe radianti a GPL.
2 (*)	1200 m ²	29.250	
3 (**)	2400 m ²	58.500	Capannoni con tetto a capanna con pavimentazione in cemento e copertura con pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate con interposto uno strato coibente di poliuretano espanso. In entrambi i capannoni è presente un sistema automatico di climatizzazione con regolazione delle aperture laterali e delle ventole di estrazione poste sul fondo per la ventilazione naturale o forzata; per il raffrescamento nel periodo estivo è presente anche un impianto di cooling con nebulizzazione ad acqua; per il riscaldamento sono utilizzati generatori di aria calda a scambio diretto alimentati a GPL.
4 (**)	2400 m ²	58.500	

(*) Capannoni esistenti

(**) Nuovi capannoni in progetto

Altri impianti e strutture connesse

- Impianti di alimentazione: i mangimi sono stoccati in silos verticali chiusi. La distribuzione dei mangimi agli animali è effettuata mediante tramogge e coclee che riforniscono le diverse linee di alimentazione.
- Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali
- Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento e copertura (*)
- Cisterna per GPL
- Gruppo elettrogeno di emergenza (*)

(*) Ubicati esternamente al sito di allevamento, presso gli altri fabbricati dell'azienda agricola di cui fa parte l'allevamento

Tabella 4: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e BAT Conclusions	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)
Normativa ambientale e di settore	<ul style="list-style-type: none"> - Testo unico ambientale, d.lgs. 152/06 - Regolamento regionale 10/R/2007 sulla gestione degli effluenti zootecnici - Regolamento regionale 1/R/2006 sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento - Linee guida della regione Piemonte sulle emissioni odorigene, dgr n. 13-4554/2017 - Piano stralcio agricoltura della Regione Piemonte per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera del comparto agricolo, dcr n. 284-15266

Tabella 5: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Attività	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Alimentazione animali	Mangimi	Gestione dell'alimentazione Monitoraggio dei consumi di mangime
	Pulizia, disinfezione ricoveri	Disinfettanti	Monitoraggio dei consumi di carburante
	Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Gasolio	
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio, pulizia stalle, impianto di raffrescamento aria)	Acqua prelevata da acquedotto pubblico	Monitoraggio dei consumi
	Lavaggio mani zona filtro Disinfezione automezzi		
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna	Monitoraggio consumi energetici
	Riscaldamento stalle	GPL	
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Riduzione delle emissioni diffuse di ammoniaca, polveri, odori Monitoraggio emissioni
	Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici		
Scarichi idrici	Non presenti		
Contaminazione acque meteoriche	Attività su superfici scoperte	Non sono prodotte acque meteoriche contaminate	Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche
Produzione di rifiuti	Disinfezione stalle e automezzi	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose Acque reflue da postazione disinfezione mezzi e da lavamani zona filtro	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali (<i>Regolamento (CE) n. 1069/2009</i>)	Stabulazione	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio

Fattori ambientali	Attività	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Rumori animali Impianti di ventilazione	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Effluenti zootecnici palabili	Modalità di stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Gasolio agricolo Disinfettanti	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione, presso l'installazione, delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi. Le tecniche non riportate in tabella sono non applicabili o non pertinenti al caso in esame.

Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale. Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche adottate in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione qualora richiesto.

Tabella 6: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT

N	BAT	Modalità di applicazione
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>Il gestore ha adottato in sistema di gestione ambientale non certificato in cui sono descritti i ruoli dei soggetti coinvolti e gli impegni della direzione, la politica ambientale, la pianificazione e attuazione delle procedure e degli obiettivi, il controllo delle prestazioni e le misure correttive adottate.</p> <p>L'impegno nella gestione ambientale è assunto dal titolare dell'impresa. Il gestore ha predisposto una procedura per il monitoraggio dei consumi e delle emissioni e la pianificazione della manutenzione e controllo degli impianti e dei sistemi di riduzione degli impatti ambientale.</p> <p>Le attività pianificate sono svolte dal titolare, che si può avvalere di soggetti terzi, mantenendo comunque la responsabilità del controllo.</p> <p><i>Il piano di monitoraggio previsto dal gestore deve essere integrato e adeguato con quanto riportato nel presente provvedimento.</i></p>
Buona gestione		
2.a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	<p>La BAT è parzialmente applicabile in quanto l'ubicazione dei nuovi capannoni è vincolata a quella dei capannoni esistenti.</p> <p>L'inquadramento territoriale è stato comunque valutato in maniera approfondita nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>L'allevamento è situato in area agricola distante alcuni chilometri dai centri abitati più vicini (Macello, Vigone, Buriasco, Cercenasco).</p> <p>I terreni agricoli dove è prevista la distribuzione degli effluenti zootecnici sono ubicati a distanza di pochi chilometri dall'allevamento.</p>
2.b	Istruire e formare il personale	<p>Il titolare dell'azienda è l'unico addetto all'allevamento e si occupa della gestione agronomica dei terreni, della manutenzione e della gestione delle emergenze.</p>
2.c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	<p>Non sono previsti versamenti accidentali in quanto non sono presenti platee e vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Nel caso in cui, in particolare a seguito di ordinanze sanitarie, non sia possibile stoccare la lettiera esausta in campo, la lettiera è stoccata nei capannoni di allevamento fino al momento in cui non sarà possibile allontanarla.</p>

N	BAT	Modalità di applicazione
2.d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	È attuato un piano di ispezioni periodiche di tutte le strutture presenti in azienda al fine di verificarne il corretto funzionamento.
2.e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	L'allevamento dispone di una celle frigorifera per le carcasse che sono poi ritirate da ditte specializzate.
Gestione alimentare per la riduzione dell'azoto e fosforo escreto		
<i>I valori di azoto e fosforo escreto ottenuti in allevamento sono riportati in Tabella 7</i>		
3.a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	<p>È adottata un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta esigenze specifiche del periodo di produzione degli animali, con ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e con l'aggiunta di aminoacidi digeribili e di fitasi per la riduzione del fosforo escreto.</p> <p><i>La gestione alimentare adottata permette il rispetto dei livelli di azoto escreto associati alla BAT.</i></p> <p><i>Il livello di fosforo escreto risulta invece leggermente superiore rispetto al valore associato alla BAT.</i></p>
3.b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
3.c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	
3.d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	
4.a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
4.b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	
Uso efficiente dell'acqua		
5.a	Registrazione del consumo idrico	L'acqua è prelevata da acquedotto e il consumo è fornito e registrato dalle bollette idriche
5.b	Individuazione e riparazione delle perdite	Le perdite vengono individuate e riparate giornalmente
5.c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Sono utilizzate attrezzature ad alta pressione per la pulizia dei locali di stabulazione

N	BAT	Modalità di applicazione
5.d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Per l'abbeveraggio sono utilizzati abbeveratoi a goccia con tazzetta antispreco
Emissione dalle acque reflue		
6.a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	La pulizia e gestione delle aree scoperte è svolta secondo discipline al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche. Il serbatoio di gasolio è ubicato in apposite strutture dotate di copertura e bacino di contenimento. <i>Per la gestione delle acque meteoriche e dei piazzali scoperti si fa riferimento al piano presentato ai sensi del Regolamento regionale 1/R/2006</i>
6.b	Minimizzare l'uso di acqua.	
6.c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	
7.a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame	Le acque reflue derivano solamente dai lavamani delle zone filtro all'ingresso dei capannoni e dalla postazione disinfezione automezzi. Queste acque sono raccolte in una vasca di stoccaggio dedicata e poi smaltite come rifiuto.
7.b	Trattare le acque reflue	
Uso efficiente dell'energia		
8.a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	La ventilazione è prevalentemente di tipo forzato con ventole di estrazione dell'aria poste sul fondo dei capannoni.
8.b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	La gestione della climatizzazione è centralizzata e automatizzata in tutti i ricoveri. Nei primi giorni dell'accasamento sono utilizzati sistemi di riscaldamento a GPL. Nei due nuovi capannoni sarà presente un sistema di raffrescamento tipo pad cooling
8.c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Tunnel esistenti: copertura del tetto a tunnel con lamiera coibentata Nuovi capannoni: copertura del tetto con pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate e verniciate e con strato coibentante di poliuretano espanso
8.d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Illuminazione artificiale con neon

N	BAT	Modalità di applicazione
8.h	Applicare la ventilazione naturale.	È possibile la ventilazione naturale mediante la regolazione delle aperture laterali poste lungo i tunnel e capannoni di allevamento
Prevenzione o riduzione delle emissioni sonore		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	È stata effettuata la valutazione previsionale d'impatto acustico da parte di tecnico abilitato. Sulla base delle analisi eseguite ed in base ai valori di emissione considerati, risulta che non sono necessari interventi atti a contenere i livelli sonori emessi in quanto gli stessi rispettano già i limiti della classe III assegnati dalla zonizzazione acustica.
10.a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'allevamento è sufficientemente distante da zone residenziali e altri recettori sensibili. In particolare le aree a maggiore densità acustica sono in prossimità delle ventole di estrazione dell'aria, disposte sul lato opposto rispetto ai recettori sensibili. Le attività svolte e le attrezzature di allevamento (impianto di alimentazione e abbeveraggio) risultano avere emissioni sonore poco significative
10.b	Ubicazione attrezzature	
10.c	Misure operative	
10.d	Apparecchiature a bassa rumorosità	
Riduzione delle emissioni di polveri		
<i>Non sono state segnalate specifiche misure di riduzione in quanto le emissioni di polveri sono ritenute poco significative. Si richiamano le condizioni di esercizio della sezione 6 - Emissioni in atmosfera</i>		
Prevenzione o riduzione le emissioni di odori		
12	Predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori.	È previsto il monitoraggio dei parametri gestionali quali temperatura e concentrazione di ammoniaca all'interno dei ricoveri che possono evidenziare eventuali criticità, e una campagna di misura degli odori (vedi sezione 6)
13.a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Per l'ampliamento è stato svolto lo studio modellistico della distribuzione dei venti da cui risulta che le emissioni odorigene provenienti dall'allevamento non interessano i recettori più prossimi vista la direzione prevalente dei venti.
13.b	Mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera	Viene utilizzata lettiera vegetale quale lolla di riso per mantenere asciutte le superfici dei capannoni. Gli abbeveratoi antispreco con tazzette permettono di mantenere la lettiera asciutta. La lettiera è fresata periodicamente per mantenerla in condizioni aerobiche.

N	BAT	Modalità di applicazione
13.c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico, mediante l'utilizzo di: - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione) - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile.	È prevista per l'ampliamento la realizzazione di una siepe arborea lungo il perimetro dell'allevamento che funge anche da barriera rispetto al flusso di aria estratta dalle ventole. L'aria estratta è dispersa sul lato più distante da recettori sensibili.
13.e	Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio.	Non è previsto lo stoccaggio della lettiera avicola presso l'installazione. Lo stoccaggio in campo è coperto con teli secondo le modalità previste dal piano stralcio agricoltura per la qualità dell'aria della Regione (<i>vedi sezione 6</i>)
13.g	Incorporare gli effluenti di allevamento il più presto possibile.	Distribuzione della pollina a spaglio e lavorazione del terreno con interrimento dell'effluente entro 4 ore
Riduzione delle emissioni in aria, nel suolo e in acqua dallo stoccaggio di effluenti solidi		
14.a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	In caso di emergenza sanitaria la lettiera avicola è stoccata all'interno degli stessi capannoni di allevamento. Nel caso si effettui lo stoccaggio in campo, la lettiera avicola è disposta in cumulo e coperta con telo. Lo stoccaggio in campo avviene con le modalità previste dal regolamento 10/R/2007, che definisce anche le distanze minime da rispettare dai corpi idrici (<i>vedi sezione 6</i>)
14.b	Coprire i cumuli di effluente solido.	
14.c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	
15.a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	
15.e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	
Prevenzione o riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		
<i>La BAT 20 deve essere applicata secondo le modalità, vincoli e divieti definiti dalla specifica normativa regionale (Regolamento 10/R/2007) per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</i>		

N	BAT	Modalità di applicazione
20.a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette	
20.b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	
20.c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste	
20.d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20.e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20.f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20.h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
Riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame.		
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	La lettiera avicola è interrata entro 4 ore dalla distribuzione in campo
Riduzione delle emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Le emissioni di ammoniaca sono state calcolate con il software BAT-Tool. La riduzione delle emissioni rispetto alle tecniche con maggiori emissioni è pari a circa il 60% per la fase di stabulazione e circa l'80% per rispetto alle emissioni complessive (questo valore tiene conto della riduzione dovuta alla cessione a terzi degli effluenti zootecnici)

N	BAT	Modalità di applicazione
Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dalla stabulazione di allevamenti di pollame		
<i>I valori di azoto e fosforo escreto ottenuti in allevamento sono riportati in Tabella 7</i>		
32.a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda)	Applicata in tutte le strutture di allevamento

Tabella 7: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione

BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori dell'installazione (*)
3	Azoto escreto: kg N escreto/ posto animale/anno	polli da carne	0,2 – 0,6	tra 0,2 e 0,3 in base al peso finale del pollo
4	Fosforo escreto: kg di P ₂ O ₅ escreto/ posto animale/anno	polli da carne	0,05 – 0,25	0,3
32	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri: kg di NH ₃ / posto animale/anno	polli da carne	0,01 – 0,08	0,04 (valore medio nel caso di cicli misti)

(*) I valori ottenuti in installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool. Il dettaglio dei dati utilizzati per il calcolo è riportato nella sezione "Emissioni in atmosfera".

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale operante in installazione delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai

- sopralluoghi;
- c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
 6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
 9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
 10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
 11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in

modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Nel caso di modifica degli impianti che risulti sostanziale secondo la definizione dell'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del d.lgs. 152/06, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/2006.
2. Ai fini della valutazione dell'incremento della capacità dell'installazione che comporta una modifica sostanziale, devono essere sommati tutti gli incrementi intervenuti dall'ultimo rilascio o riesame completo dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, nel caso di modifica degli impianti ritenuta non sostanziale, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto, relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera l)

e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, chiedendo la presentazione di una nuova domanda di AIA secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti necessari rispetto alla situazione autorizzata, comprese le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".

4. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
5. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
6. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli

incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
- b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 8: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri animali	Ammoniaca, metano, odori, polveri	BAT 3: gestione alimentare per la riduzione dell'azoto escreto BAT 32.a: ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda) BAT 13: distanze adeguate tra azienda agricola e recettori sensibili; mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche (anche mediante fresatura periodica), mantenimento di una siepe campestre per migliorare la dispersione degli odori BAT 12: piano di gestione degli odori
Stoccaggio effluenti zootecnici	Cumuli in campo	Ammoniaca, metano, odori	BAT 13, 14 e 15: copertura dei cumuli
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniaca, odori, protossido di azoto	BAT 13 e 22: incorporazione degli effluenti zootecnici nel suolo in breve tempo
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Cisterna gasolio	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Ammoniaca

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti, confrontati con le emissioni di ammoniaca della situazione base di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

Lo scenario simulato è quello con il maggior impatto potenziale come emissioni di ammoniaca, che prevede cicli di allevamento con due sfooltimenti intermedi per la produzione di polli di peso 1,6 kg, 2,5 kg e 3,6 kg

Tabella 9: Dati di ingresso per il calcolo con il software BAT-Tool

Categoria capi	Numero capi	Peso medio capo	Azoto escreto	Tecnica stabulazione
Polli da carne	63180	0,67	148 kg/t p.v./a	32.a. - ventilazione forzata + abbeveratoi antispreco
	34320	1,05	257 kg/t p.v./a	
	78000	1,51	237 kg/t p.v./a	

Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	83 % Palabili - ceduto a terzi senza stoccaggio 17 % Palabili - BAT 14.e - stoccaggio coperto a piè campo
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100 % Palabili - incorporazione entro 4 ore

Tabella 10: Risultati del calcolo delle emissioni di ammoniaca con il software BAT-Tool

Emissione annua di ammoniaca NH ₃ (kg/anno)			
Fase di provenienza	Scenario di riferimento (senza tecniche di riduzione)	Scenario autorizzato	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	16160	7016	56,6%
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio	8956	606	93,2%
Distribuzione	26972	1290	95,2%
Totale	52088	8912	82,9%

Altre emissioni

Le emissioni di metano e protossido di azoto sono calcolati con il software BAT-Tool con gli stessi dati di input utilizzati per il calcolo dell'ammoniaca.

Le emissioni di polveri sono calcolate in base ai fattori di emissione disponibili in letteratura. Per i broiler si è assunto il fattore di emissione medio di 0,024 kg/capo/anno utilizzato per l'inventario nazionale delle emissioni riportato in "Informative report 2024" pubblicato da ISPRA (<http://emissioni.sina.isprambiente.it/inventario-nazionale/>). Le emissioni totali sono calcolate moltiplicando il fattore di emissione unitario per la capacità massima di allevamento di 175500 capi

Tabella 11: Altre emissioni

Metano CH ₄	4169 kg/anno
Protossido di azoto N ₂ O	347 kg/anno
Polveri PM10	4212 kg/anno

Condizioni di esercizio

Per la riduzione delle emissioni in atmosfera durante le fasi di stoccaggio e di distribuzione in campo degli effluenti zootecnici si fa riferimento alle condizioni stabilite nel Piano stralcio agricoltura per la qualità dell'aria approvato dalla Regione Piemonte con DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266.

La copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici palabili secondo le modalità stabilite dal piano stralcio agricoltura si applicano dalla data di inizio attività dei nuovi capannoni, fatto salvo il rispetto dei termini stabiliti dallo stesso piano per gli allevamenti esistenti.

Per la stabulazione e la gestione degli impianti devono essere rispettate le seguenti condizioni.

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 7. Il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca deve essere svolto con le modalità riportate nella successiva sezione 11.
2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo che l'azoto escreto rispetti i valori associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 7. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, garantendo una buona regolazione della ventilazione, evitando correnti d'aria fredda e condensazione del vapore acqueo sulla lettiera, il controllo delle perdite d'acqua dalle linee di abbeveratoi e l'uso di un sistema di

- controllo computerizzato della climatizzazione. Il livello di umidità della lettiera non deve superare indicativamente il 30-35%.
4. Lo stoccaggio della lettiera avicola a fine ciclo in installazione è ammesso solo in casi eccezionali, quali situazione di emergenza sanitaria, e deve avvenire all'interno degli stessi capannoni di allevamento.
 5. Per la prevenzione delle emissioni odorigene deve essere attuato un piano di gestione degli odori in linea con la BAT 12, che deve comprendere almeno le seguenti azioni:
 - a. tenere un diario d'impianto in cui siano riportate:
 - i. le attività svolte che possono influire sulle emissioni odorigene quali l'avvio e il completamento delle diverse fasi del ciclo produttivo (preparazione dei ricoveri, accasamento animali, sfooltimento, svuotamento fine ciclo, pulizia e disinfezione finale) e la movimentazione della lettiera, compresa la fresatura;
 - ii. le eventuali anomalie, guasti, emergenze, tra cui anche la necessità di stoccaggio degli effluenti zootecnici all'interno dei capannoni;
 - iii. eventuali problematiche olfattive riscontrate direttamente o di cui si sia avuta conoscenza, in modo da poter valutare le possibili cause in relazione alle attività svolte in allevamento e attuare le possibili azioni per il contenimento degli odori;
 - b. registrare i parametri meteorologici presso il sito mediante un'adeguata stazione meteo avente le caratteristiche riportate nella D.G.R. 17 gennaio 2019 n. 13-4554 sia per conformazione che per ubicazione;
 - c. registrare in continuo l'andamento dei parametri di NH₃, CO₂, umidità relativa e temperatura all'interno dei capannoni (avendo cura di ubicare le sonde al livello degli animali) e del funzionamento della ventilazione forzata (numero di ventilatori in funzione e regime di aspirazione);
 - d. monitorare le emissioni odorigene con le modalità definite nella successiva sezione 11.
 6. I precedenti punti 6.c e 6.d si applicano dalla data di inizio attività nei nuovi capannoni.
 7. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
 8. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperti per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
 9. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi.
 10. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni

diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

11. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Presso l'installazione non sono presenti scarichi di acque reflue.

Il lavandino a servizio della zona filtro è collegato direttamente con la cisterna di raccolta delle acque di lavaggio posta sotto la piazzola di disinfezione adiacente. L'acqua raccolta viene poi smaltita tramite apposite ditte di smaltimento (vedi sezione 10).

Tabella 12: Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio piazzali

Superfici interessate	Utilizzo delle superficie	Gestione acque meteoriche o di lavaggio
Piazzali pavimentati scoperti all'ingresso dei fabbricati	Presso le aree scoperte non sono svolte attività che comportino lo sporcammento delle superfici e non è svolto lo stoccaggio alcun tipo di rifiuto o materiale.	Le acque meteoriche si infiltrano naturalmente nei terreni limitrofi. Non sono previsti sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche. Non sono previste acque di lavaggio dei piazzali
Superfici scoperte non impermeabilizzate in terra e ghiaia.	Il carico/scarico degli animali nei diversi ricoveri avviene tramite gabbie con cui i capi sono trasportati dal ricovero al mezzo di trasporto e viceversa. In caso di sversamento accidentale di materiale inquinante, è prevista una specifica procedura di intervento per pulire le superfici.	
Coperture fabbricati	Nessuno	
Piazzola disinfezione automezzi	Disinfezione degli automezzi in ingresso tramite nebulizzazione.	Le acque provenienti dalla piazzola di disinfezione sono raccolte e convogliate tramite una canaletta ad una vasca di stoccaggio da cui sono periodicamente inviate a smaltimento come rifiuto.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Nelle aree scoperte presso l'installazione non sono svolte attività che comportano il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e pertanto tali superfici non sono superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Le acque meteoriche provenienti dall'installazione non sono pertanto disciplinate da tale regolamento, a condizione che sia garantita la pulizia tempestiva di eventuali sporcamenti per evitare, in caso di precipitazione, il dilavamento e conseguente trasporto di inquinanti sulle aree circostanti o in acque superficiali. In particolare si definiscono le seguenti condizioni per la corretta gestione delle superfici scoperte interessate dall'attività produttiva.

1. I piazzali interessati dal transito degli automezzi o dove possono verificarsi sversamenti accidentali, devono essere spazzati periodicamente.
2. Devono essere attuati tempestivamente interventi puntuali per la rimozione di eventuali imbrattamenti occorsi durante attività aziendali. Tali operazioni devono essere sempre svolte in particolare dopo la rimozione della pollina a fine ciclo per la rimozione di eventuali deiezioni cadute sulle superfici pavimentate esterne, al fine di evitarne il trascinarsi sul suolo circostante in occasione di precipitazioni.
3. Gli interventi di rimozione degli sversamenti devono essere registrati sul diario d'impianto, conformemente a quanto previsto al punto 3 della precedente sezione 5.
4. La canaletta per la raccolta delle acque residue della disinfezione mezzi deve essere dotata di un sistema di copertura per evitare la raccolta di acque piovane pulite, da rimuovere durante l'utilizzo dell'arco di disinfezione. Per lo stesso fine possono essere adottate altre soluzioni tecniche che permettano di mantenere separate le acque meteoriche pulite dalle acque potenzialmente inquinate.
5. Lo smaltimento degli eventuali sgocciolamenti dovrà essere effettuato esclusivamente da ditta specializzata.
6. Devono essere evitati fenomeni di ruscellamento, erosione o instabilità dei suoli dovuti alle acque meteoriche.
7. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 152/06 è vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 13: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Stoccaggio effluenti zootecnici	Percolati provenienti dalla lettieria avicola	BAT 15: adeguata progettazione e realizzazione delle strutture e corretto stoccaggio degli effluenti zootecnici in campo
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: corretta gestione delle operazioni di distribuzione valutando e monitorando le condizioni del suolo, il piano colturale, i vincoli territoriali..., le corrette condizioni di funzionamento dei mezzi di distribuzione, evitando perdite. Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Perdite e sversamenti di gasolio e di fitofarmaci	BAT 2c: piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti. Stoccaggio in serbatoio a norma.

Gestione degli effluenti zootecnici

Per la corretta gestione degli effluenti zootecnici ai fini della protezione del suolo e delle acque sotterranee si rimanda alla disciplina del Regolamento regionale 10/R/2007. Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni.

1. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a o da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo, coerentemente con la documentazione per il trasporto degli effluenti zootecnici specificata dal Regolamento 10/R/2007.
2. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive. La sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti e deve essere

Tabella 14: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del sog- getto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

- Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna per il gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti. Si evidenzia che il volume complessivo di idrocarburi (gasolio e GPL) stoccati in installazione non deve superare 25 m³.
- Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
- Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nella sezione 5 del presente allegato.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 15: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Impianti di ventilazione forzata. Sono ritenute trascurabili le emissioni sonore degli altri impianti e quelle prodotte dagli animali	BAT 10: Distanza adeguata fra l'allevamento e i recettori sensibili, allevamento in ambiente confinato

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica della zona dove l'installazione è ubicata risultante dal piano di classificazione acustica comunale.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tipologie di rifiuti prodotti (*)	Modalità di gestione
Imballaggi vari contenenti residui di sostanze pericolose	Stoccati in appositi contenitori posizionati in un locale chiuso adiacente ai capannoni di allevamento
Stracci e materiale assorbente utilizzato per raccogliere eventuali sversamenti accidentali	
Acque reflue provenienti da punto lavamani e da sgocciolamenti della postazione disinfezione	Stoccati in una apposita cisterna adiacente alla postazione di disinfezione mezzi

(*) I rifiuti riportati sono quelli che possono essere prodotti normalmente. È possibile occasionalmente la produzione anche di altre tipologie di rifiuti.

Per gestione dei rifiuti prodotti, si rimanda alle condizioni stabilite per il deposito temporaneo dalla parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. I rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 26, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 16.
2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 16: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero dei capi in ingresso e in uscita dall'ingrasso	Con le modalità previste per la compilazione del registro di stalla
Consistenza media di stalla	Annuale
Consumo di mangime (da monitorare anche ai fini del bilancio dell'azoto e fosforo escreto)	Annuale
Consumo idrico dell'allevamento (devono essere scorporati gli eventuali altri usi non connessi all'allevamento)	Annuale
Consumo energia elettrica	Annuale
Consumo carburante	Annuale
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento, distinto per le diverse categorie di capi.	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di odori	Una misura per ogni stagione dell'anno durante il primo anno di attività (totale 4 misure). La prosecuzione del monitoraggio sarà valutata sulla base dei risultati ottenuti

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Emissioni di polveri	Il monitoraggio è richiesto solo nei casi in cui si riscontrino criticità
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R

Tabella 17: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniacale (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniacale e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	BAT 26 <i>Le modalità di monitoraggio degli odori sono descritte in dettaglio nel successivo paragrafo.</i>
Emissioni di polveri (*)	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Misura mediante contatore e registrazione delle letture

Parametro	Metodo di monitoraggio
Consumo energia elettrica dell'allevamento	BAT 29b: Misura mediante contatore e registrazione delle letture
Consumo di carburante	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Con le modalità stabilite dal Regolamento regionale 10/R/2007

(*) Le tecniche descritte sono alternative

Tabella 18: Piano di monitoraggio degli odori

Punto di monitoraggio	Sostanze da monitorare	Frequenza e durata del monitoraggio
Fronte ventola di estrazione	Odore Ammoniaca Screening COT Composti dello zolfo Indoli Fenoli Acidi grassi volatili Ammine volatili	Una misura per ogni stagione dell'anno durante il primo anno di attività (totale 4 misure) La prosecuzione del monitoraggio sarà valutata sulla base dei risultati ottenuti

Modalità di esecuzione del monitoraggio odori

1. Il monitoraggio degli odori prevede la misura delle concentrazioni nel flusso di aria emesso dall'allevamento delle sostanze e con la frequenza indicate in Tabella 18.
2. La prima misura delle emissioni odorigene deve essere svolta entro i primi 60 giorni dalla messa in attività di entrambi i capannoni nuovi.
3. Le misure devono essere rappresentative dell'intero allevamento e di una intera giornata e devono essere pertanto svolti più campioni su un periodo di almeno 8 ore.
4. I campioni devono essere prelevati all'esterno dei capannoni presso le ventole di estrazione dell'aria. Per ciascun campionamento deve essere registrata anche la portata complessiva dell'aria estratta, che deve essere regolata e mantenuta il più possibile costante durante il periodo di campionamento.

5. La data del campionamento deve essere comunicata almeno 15 giorni prima ad ARPA e alla Città metropolitana.
6. Prima dell'inizio del monitoraggio possono essere concordate con ARPA più dettagliate o diverse modalità di esecuzione dei campionamenti e delle misure sulla base delle caratteristiche dell'allevamento e del sito al fine di garantire la migliore rappresentatività dei risultati.
7. Entro 60 giorni dalla conclusione del monitoraggio annuale (da intendersi come data di esecuzione dell'ultimo campionamento svolto), deve essere trasmessa una relazione in cui devono essere riportati i risultati delle misure svolte, fornendo anche un confronto e una valutazione delle misure rispetto ai dati meteorologici della centralina meteo, alle informazioni del diario d'impianto, comprese eventuali problematiche odorigene riscontrate o segnalate da terzi (vedi sezione 6), dei parametri microclimatici e chimici registrati presso i ricoveri (temperatura, umidità, ammoniaca...).
8. In caso siano riscontrate emissioni significative di odori ascrivibili all'allevamento o siano note segnalazioni di molestie o problematiche odorigene da parte di terzi, nella relazione deve essere anche individuata la possibile causa e devono essere proposte ulteriori azioni di mitigazione.
9. Le modalità di prosecuzione del monitoraggio successivamente al primo anno, con particolare attenzione ai parametri da rilevare, saranno riesaminate da Città metropolitana, con il supporto di ARPA-Laboratorio, sulla base delle risultanze del monitoraggio evinte dalla relazione di cui al punto precedente e degli esiti delle attività di vigilanza condotte da Arpa Piemonte.
10. È fatta salva la possibilità di riesaminare in qualunque momento le condizioni relative alle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni odorigene a seguito dell'attivazione del tavolo di coordinamento previsto dalla dgr n. 13-4554/2017 nel caso di problematiche segnalate dalla popolazione.

12. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 19.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14

del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 19: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi, prestazionali e di emissione specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 16	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. Per la presentazione dei risultati dei monitoraggi e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportato in Tabella 20 e in Tabella 21. Per le emissioni odorigene deve essere presentato annualmente un resoconto delle eventuali anomalie o problematiche riscontrate registrate sul diario d'impianto. Per la presentazione degli esiti del monitoraggio delle emissioni odorigene, si applicano le tempistiche e le modalità specificate nella precedente sezione 11.
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 20: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

Capannone	n° ciclo	Inizio ciclo	Fine ciclo	Durata del ciclo (escluso vuoto sanitario)	Capi presenti in allevamento	
					Inizio ciclo	Fine ciclo

Tabella 21: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

		Anno
A	Numero di animali mediamente accasati durante l'anno	
B	Consumo di mangimi	
C	Consumo di acqua	
D	Consumo di energia elettrica	
E	Consumo di combustibili e carburanti (specificare il tipo e gli usi)	
F	Consumo di mangime per capo	B/A
G	Consumo di acqua per capo	C/A
H	Consumo di energia elettrica per capo	D/A
I	Azoto escreto per capo	
L	Fosforo escreto per capo	
M	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	
N	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	
O	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	N/A
P	Emissioni di polvere	(eventuale)
Q	Monitoraggio odori	Riportare eventuali anomalie o problematiche riscontrate

13. INIZIO ATTIVITÀ NUOVI CAPANNONI

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento nei nuovi capannoni. Le condizioni dell'AIA per le quali è specificata l'applicazione solo dopo l'inizio attività dei nuovi capannoni, si applicano da tale data.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 22: riepilogo scadenze

Evento	Destinatari della comunicazione	Termini di esecuzione/presentazione
Comunicazione della data di inizio allevamento nei nuovi capannoni)	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Presentazione del report ambientale annuale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno monitorato
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it
Comunicazione della data di campionamento delle emissioni odorigene	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento.
Presentazione relazione esiti monitoraggio odori	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro 60 giorni dalla conclusione del monitoraggio annuale. La campagna di misura delle emissioni deve iniziare entro 60 giorni dalla messa in attività dei nuovi capannoni.

Tabella 23: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini di esecuzione/presentazione
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-otties del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

ALLEGATO C

ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari di tali titoli sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

PROGETTO:

AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE

COMUNE: MACELLO

***PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI
ALL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.***

PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA MASSIMO AUDERO



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DIRITTI DI SEGRETERIA € 16,00 ESATTI
BOLLO n° 01220759267423

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

N° 03/2024

14/06/2024

ESSO DI COSTRUIRE

(ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la domanda di

TIPO PRATICA
DATA PRESENTAZIONE
NUMERO PROTOCOLLO
RICHIEDENTI

Permesso di Costruire

03/03/2023

870/2023

AUDERO Massimo, nato a

residente in

Codice fiscale

OGGETTO INTERVENTO

AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI CAPANNONI.

UBICAZIONE INTERVENTO
INDIVIDUAZIONE CATASTALE
PROGETTISTA

**REGIONE CAPPELLA STELLA n. 17,
FOGLIO 12 MAPPALE 130
Geom. AUDERO GIUSEPPE**

- Visti gli elaborati grafici e la documentazione allegati alla domanda
- Visto il parere del Responsabile del Procedimento
- Visto il parere FAVOREVOLE della Commissione Comunale per l'Edilizia espresso nella seduta del 24/03/2023, con verbale n. 02/2023;
- Vista l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. a firma del Geom. AUDERO GIUSEPPE;
- Visto il D.P.R. 6.6.2001, n° 380 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
- Viste la normativa regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica
- Visti il P.R.G.I. vigente e successive varianti parziali nonché i correnti regolamenti comunali
- Viste le deliberazioni consigliari e determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico con le quali sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione del costo di costruzione
- Vista la Validazione del fascicolo della ditta individuale MASSIMO AUDERO, con indicazione di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE pervenuto in data 06/06/2024
- Visto il Verbale della seconda Conferenza dei Servizi decisoria pervenuto in data 12/06/2024 al Prot. N. 1897 ed i relativi pareri geologico e GdL Riqualificazione e Compensazioni ambientali e rispettivi allegati allegati.

FATTI SALVI ED IMPREGIUDICABILI I DIRITTI DI TERZI ED I POTERI ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI
RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE INTENDENDO

a: **AUDERO Massimo, nato a**
Codice fiscale

residente in

per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, consistenti in **AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI CAPANNONI E N. 1 PLATEA IN CLS PER STOCCAGGIO TEMPORANEO POLLINA**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al

progetto approvato che si allega quale parte integrante del presente atto, con il vincolo del rispetto delle prescrizioni ed avvertenze generali, nonché dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di seguito riportate.

ART. 1 - Trasferibilità del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza o di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali di convenzioni particolari.

ART. 2 - Partecipazione agli oneri dell'intervento

Il presente Permesso di Costruire è rilasciato a titolo gratuito in quanto la tipologia d'intervento non comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate agli artt. 17 e 22 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

ART. 3 - Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa devono:

- a) ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, la data di inizio lavori unitamente alle generalità del Direttore dei e alle generalità dell'Impresa esecutrice deve essere comunicata al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori;
- b) presentare il modello ISTAT debitamente compilato (**solo per nuove costruzioni o ampliamenti**);
- c) depositare presso il Comune la denuncia per le opere strutturali ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché della normativa regionale, corredata da tutta la documentazione di rito
- d) chiedere e ottenere l'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi
- e) proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato
- f) sul cantiere, si dovrà esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiore a 0.70 x 1.00 mt chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del permesso di costruire, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività o permessi di costruire di variante
- g) comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, affiggendone una copia in cantiere

ART. 3 - Obblighi da osservare nel corso dei lavori e alla loro ultimazione

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- a) osservare quanto autorizzato con il Permesso di costruire, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate nel permesso di costruire medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del d.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità
- b) presentare al Comune, prima della loro esecuzione, la domanda di Permesso di costruire o la Segnalazione di Inizio Attività per ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato, fatte salve le sole ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire) le quali ultime possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori
- c) osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d'acqua), delle A.S.L. e Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri), delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. in materia di smaltimento dei rifiuti e degli inerti, ivi compresi quelli provenienti dalle demolizioni
- d) mantenere in cantiere una copia del progetto approvato, unitamente ad una copia del Permesso di costruire, a disposizione degli organi di vigilanza
- e) comunicare immediatamente al Comune l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti

- f) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi
- g) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.); eventuali pubblici servizi interessati dalla costruzione dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario
- h) osservare la normativa vigente in materia di rifiuti
- i) osservare la normativa vigente in materia di scarichi, inquinamento e tutela dei corpi idrici
- j) per quanto non esplicitamente riportato nel presente permesso di costruire è fatto obbligo, infine, di rispettare il vigente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
- k) nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre ad ottemperare alle disposizioni cui al D.Lgl. n° 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei cantieri
- l) nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi
- m) Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi

All'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, devono:

- n) comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, entro 3 anni dalla data di inizio lavori, unitamente alle eventuali varianti minori di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001
- o) depositare in Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, la segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, pena la sanzione da 77,00 a 464,00 euro; il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva agibilità

ART. 4 - Avvertenze

L'inosservanza dei precedenti termini di inizio e fine lavori ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 comporta la decadenza del Permesso di Costruire. Entrambi i termini possono essere prorogati con preventiva comunicazione al Comune.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrano tra quelle autorizzabili mediante diversa procedura autorizzativa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso fosse in contrasto, comporta la decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora la ditta esecutrice dei lavori risultasse non a norma con del documento unico di regolarità contributiva il permesso di costruire non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

ART. 5 - Prescrizioni particolari

Il concessionario dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

Vengano rispettate tutte le richieste di integrazione e le condizioni imposte dai vari organi interessati dal Provvedimento Autorizzativo Unico, di cui alla Conferenza dei Servizi relativa.

ALLEGATI: Elaborato progettuale composto da n. DIECI tavole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. STALLONE Melchiorre

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica che il presente permesso di costruire viene pubblicato per estratto all'Albo Pretorio on line del Comune di MACELLO sul sito per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

MACELLO lì, 14/06/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. STALLONE Melchiorre

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio



Prot. n. (*)
Data (*)
(*) Numero di protocollo e data presenti nel file .xml di segnatura informatica

Pratica n. 108734

Vs. rif. **Posizione: VAL 355**

Spett.li
Comune di Macello
10060 MACELLO (TO)
protocollo@pec.comune.macello.to.it

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO
AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA
stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it

e, p.c. Spett.li
AZIENDA AGRICOLA
MASSIMO AUDERO
████████████████████
Responsabile U.O.
antonio.bunino@cittametropolitana.torino.it

Responsabile Territoriale
ettore.gamba@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Strada Provinciale n. 129 di Carmagnola (cod. p129).
Nulla-osta tecnico per la regolarizzazione di accesso carraio ad uso agricolo esistente dal km. 7+730 al km. 7+736, lato sinistro e di dispositivo per la visuale indiretta in asse al km. 7+736, lungo il lato destro, nel centro abitato del Comune di Macello (To).

IL DIRIGENTE

Richiamata la procedura di Conferenza dei servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , in relazione a lavori di ampliamento (fuori fascia di rispetto stradale) di allevamento avicolo esistente;

Richiamato il parere in materia stradale prot. n. 92737 del 05.07.2023 emesso dalla scrivente Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, relativamente alle interferenze dell'intervento in oggetto con la S.P. 129 di competenza di questo Ente, in occasione della seduta del 18.04.2023 di cui a lettera di convocazione in data 31.03.2023 (ns. prot. 48049 del 31.03.2023);

Vista la successiva nota di integrazione pervenuta in data 15.12.2023 (ns. prot. 178566 del 20.12.2023) e visionati gli elaborati ad essa allegati, si indicava con nota ns. prot. n. 5557 del 15.01.2024 che risultava necessario integrare la documentazione agli atti con quanto già richiesto ai punti n. 3 e 5 della sopra citata nota prot. 92737 del 05.07.2023.

Preso atto della documentazione tecnica integrativa pervenuta mediante Email in data 30.01.2024

DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI

Direzione Viabilità 2 / Ufficio Tecnico Concessioni Stradali

C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino
www.cittametropolitana.torino.it

mail ufficio.sportelloconcessioni@cittametropolitana.torino.it

p.e.c. protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

(ns. prot. n. 13297 del 30.01.2024) consistente in una prima versione della verifica del triangolo di visibilità in corrispondenza dell'accesso carraio in esame, dove si indicava altresì un dispositivo di visuale indiretta (specchio parabolico) per il potenziamento della visibilità a favore dei veicoli in fase di uscita dalla proprietà; a tale comunicazione gli Uffici scriventi rispondevano con nota n° 13509 del 30.01.2024.

Vista la nota di integrazione pervenuta in data 06.05.2024 (prot. del Dip. Ambiente n. 63190 del 06.05.2024) relativa alla verifica di visibilità aggiornata (tav. n. 9) in corrispondenza dell'accesso carraio in oggetto, mediante ausilio di dispositivo visivo indiretto (specchio parabolico).

Dato atto che è stata esperita l'istruttoria tecnica dal Geom. Giovanni Cotugno coordinata con l'Ing. Elena Lanzarotti e sentito il R.U.O. competente;

Visto il D.lgs. 30.4.1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione*) e loro s.m.i.;

Considerato che l'Art. 107 del D.lgs. 267/2000 (*Testo Unico degli Enti Locali*) e s.m.i. riconosce ai dirigenti la potestà di adottare atti e provvedimenti di natura gestionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i. ed il D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento recante "*Organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali*", approvato con D.C.P. 64-510617/04 del 1.3.2005, esecutivo ai sensi di legge, compreso l'Allegato 1 tra cui anche la lett. a), 7), g);

Visto il "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione*" approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan 3 del 10.2.2021 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fatti salvi diritti di terzi e l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti preposti alla tutela di vincoli diversi:

accorda NULLA - OSTA

per quanto di competenza, all'espletamento della pratica Comunale in merito alla **regolarizzazione di accesso carraio ad uso agricolo esistente dal km. 7+730 al km. 7+736, lato sinistro e di dispositivo per la visuale indiretta in asse al km. 7+736, lungo il lato destro**, al Richiedente (di seguito denominato Concessionario) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, subordinatamente all'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi di D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i., del Regolamento provinciale in materia di Concessioni di cui in premessa, a condizione che la ricostruzione delle parti stradali manomesse venga sollecitamente eseguita tenendo sollevata ed indenne la Città metropolitana da qualsiasi responsabilità.

Trattandosi di opera rilasciata all'interno della delimitazione del centro abitato, il Comune dovrà sovrintendere alla corretta esecuzione dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni sotto indicate; inoltre il Comune, quale ente preposto al rilascio dell'autorizzazione (come previsto dall'Art. 26 comma 3 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.) dovrà altresì garantire l'ineccepibile regolarità e stabilità delle opere o dei ripristini anche attraverso idonee cauzioni o garanzie fornite dal richiedente (che assume il titolo concessionario con il rilascio del provvedimento autorizzativo comunale indicato); in caso contrario i competenti uffici comunali dovranno provvedere ai sensi dell'Art. 21 comma 4 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i..

A. ACCESSO CARRAIO tra le Km. 7+730 – 7+736, lato sinistro, a destinazione agricola.

Potra' essere mantenuto l'accesso in oggetto, secondo le seguenti modalità.

1. L'ampiezza dell'accesso, nel senso parallelo alla strada, dovrà essere mantenuto con ampiezza non maggiore di m. 6,00; un'eventuale rampa potrà avere inizio alla distanza di m. 5,00 dal ciglio

strada; detto tratto lungo m. 5,00 dovrà risultare orizzontale ed allo stesso livello del piano stradale.

2. A partire dal ciglio bitumato della strada e per la lunghezza di m. 10,00, l'accesso dovrà essere bitumato e realizzato in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, assicurando le fasce di ingombro dinamico veicolare minime, secondo D.M. del 19.4.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali" ed Art. 217 D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Si prende atto che non è previsto cancello a chiusura della proprietà in prossimità del fronte strada.
3. Il piano di transito dell'accesso carraio dovrà essere mantenuto costantemente sfangato o depolverizzato a seconda del suo stato; **sarà a carico del concessionario l'onere per lo spurgo della copertura fosso che di regola dovrà essere eseguito almeno una volta l'anno, nonchè il trasporto a rifiuto dei materiali ricavati dallo spurgo stesso.**
4. Il concessionario dovrà garantire nel tempo la regolare manutenzione e pulizia delle griglie/caditoie.
5. L'accesso carraio dovrà essere mantenuto in modo tale da evitare la formazione di ristagni di acqua ed essere sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale. Qualora l'opera sia finalizzata a garantire l'accessibilità a un fondo altimetricamente inferiore al piano strada, è a carico del concessionario l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici (canalette- griglioni trasversali e relativi sistemi di intercettazione ecc.) atti a prevenire il riversamento di acque dalla sede stradale pubblica verso la proprietà privata.
6. Sarà onere del concessionario verificare che la copertura esistente sul Canale irriguo detto dei Berga sia realizzata mediante **tubo autoportante con Ø adeguato, risultante da studi idraulici eseguiti dal Progettista che devono tenere conto di tutti i contributi idrici afferenti e delle particolari e gravose condizioni di carico veicolare a cui sarà sottoposto l'accesso carraio in oggetto.** Tale tubo, che dovrebbe essere collegato a soprastante griglia carrabile della larghezza di m. 0,40 e lunghezza pari al fronte strada occupato, dovrà garantire il deflusso delle acque meteoriche provenienti dal fosso esistente e dall'accesso convogliandole nelle regimazioni esistenti o secondo il naturale declivio del terreno. Si dovrà curare particolarmente la sagoma dei punti di raccordo tra intubaggio e fosso a cielo aperto in modo che non costituiscano criticità per i veicoli in transito.
7. Il concessionario assume l'obbligo di modificare e adeguare le opere autorizzate al piano stradale a seguito di interventi manutentivi.
8. La morfologia dell'accesso dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità della Strada Provinciale.
9. I soggetti che usufruiscono degli accessi carrai dovranno attenersi a quanto disposto dal 6° comma degli Artt. 145 e 154, inseriti nel Titolo V "Norme di comportamento" di cui al vigente Codice della Strada.
10. L'accesso alla proprietà è autorizzato ad esclusivo uso agricolo.
11. Qualora per modificate esigenze si dovesse trasformare o variare la destinazione dell'accesso stesso, il concessionario sarà obbligato a richiedere preventivamente regolare nulla-osta.
12. La configurazione dell'accesso interessato dovrà garantire e rispettare la distanza di visuale libera di sicurezza necessaria per assicurare il reciproco avvistamento fra i conducenti del veicolo in uscita dalla proprietà privata e di quello in marcia sulla viabilità pubblica alla velocità massima consentita in quel tratto. Da norma dev'essere dunque dimostrato, accertato e reso effettivo il cd. triangolo di visibilità (uno per ogni direzione), quale area di reciproca visuale libera da qualunque impedimento visivo, ai sensi dell'Art. 18 comma 2 Cod. Str. e del p.to 4.6 del D.M. 19.4.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali", consistente in un triangolo avente, in corrispondenza dell'asse accesso, un cateto minore perpendicolare all'asse

strada, con il vertice sulla mezzera di ogni corsia e un cateto maggiore pari alla distanza di visibilità principale stabilita dal p.to 4.6 del citato D.M. 19.4.2006 relativa alla velocità consentita sulla strada principale. Per le presenti valutazioni si tenga anche conto quanto all'occorrenza necessario circa il p.to 5.1.2 del DM. 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e del p.to 7.1 del D.M. 19.4.2006. Nel dettaglio l'area di reciproca visuale sgombra da qualunque impedimento visivo, per l'avvistamento indiretto ai lati del carraio in causa, dovrà essere determinata aggiungendo il contributo dello specchio per l'estensione in ragione dell'ottica della parte specchiante convessa. La tavola grafica dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla presente.

13. **Si prende atto a tal fine della pervenuta verifica di visibilità, a firma del Dr. Agr. Rossella Baracca, pervenuta con la sopra citata nota di integrazione in data 06.05.2024 (prot. Dir. Ambiente n. 63190 del 06.05.2024), relativa alla verifica di visibilità, comprensiva di tav. n. 9, in relazione alla verifica della visibilità dell'accesso e rispetto di quanto sopra; e comportante l'assunzione delle connesse responsabilità.**
14. Resta inteso che, trattandosi di opere all'interno del centro abitato per cui viene emesso nulla-osta (espressione con la quale si esaminano le interferenze stradali indicandone le condizioni da adempiere dettate dalle norme vigenti), è **ascrivibile esclusivamente al Comune l'incombenza di accertare ed approvare in termini di congruità e rispondenza quanto sottoposto dai richiedenti** (su specifica responsabilità del progettista incaricato), **con particolare riferimento ai triangoli di visibilità, mediante il proprio atto autorizzativo** o di ratifica comunque denominato e secondo spettanze (vd. Art. 26 comma 3 Cod. Str.), essendo l'amministrazione deputata a controllo, regolazione ed assenso su edifici e manufatti pertinenziali (anche esistenti) collegati con le strade provinciali, in ragione di norme e competenze circa licenze, concessioni, permessi di costruire correlati al tessuto edilizio pregresso o di nuova fabbricazione da cui dipendono direttamente gli accessi e le esigenze connesse per realizzazione e/o conservazione.
15. A precisazione di quanto previsto al precedente punto, in merito al mantenimento nel tempo delle necessarie condizioni di visuale libera, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 22 e 26 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i., il concessionario è tenuto alla manutenzione periodica con il taglio del verde delle aree adiacenti all'accesso e di quelle private esterne alla recinzione di delimitazione della proprietà; si richiamano inoltre le norme derivanti dai regolamenti edilizi o di polizia rurale vigenti nel territorio comunale competente.
16. Richiamati gli Artt. 18 e 22 Cod. Str., 45 e 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., l'Allegato 1, b) del Regolamento in materia di Concessioni Stradali, il concessionario, oltre a eseguire e mantenere a sua cura e spese l'accesso per la zona antistante e insistente sulla S.P. interessata, che per la parte ricadente su proprietà privata, dovrà provvedere allo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in conseguenza alla pulizia della strada eseguita direttamente o da impresa appaltatrice, all'asportazione costante di sabbia, fango e detriti dal piano di transito, allo spurgo della copertura, sfalcio di erba o infestanti per assicurare le condizioni di visibilità evidenziate al p.to precedente da e per il varco.

B. DISPOSITIVO PER LA VISUALE INDIRETTA.

1. **La sopra citata nota di integrazione pervenuta in data 06.05.2024 (ns. prot. n. 63190 del 06.05.2024, relativa alla verifica di visibilità, comprensiva di tav. n° 9, prevede l'utilizzo di dispositivo di visuale indiretta:** il mantenimento del dispositivo, in corrispondenza del km. 7+736, lato destro, in quanto equiparabile a segnaletica complementare, è consentito a condizione che il sostegno non interessi parti della strada o sue pertinenze e che durante l'esercizio ed eventuale rimozione dello stesso venga tenuta sollevata ed indenne la Città metropolitana da

qualsiasi responsabilità; e che sia stato ottenuto l'assenso dal Proprietario dell'area presso cui viene localizzato lo specchio (se diverso da CMTO).

2. In particolare il posizionamento deve essere esterno o strettamente a confine della proprietà stradale, oltre quindi il fosso stradale esistente sul lato destro, dietro il guard rail esistente in opera, rispettando lo spazio di deflessione del guard rail stesso.
3. Il sostegno, oltre ad essere garantito per stabilità, dovrà avere profilo a sezione scatolare onde assicurare il costante corretto orientamento dell'apprestamento ausiliario alla visibilità. Si rimanda quindi al D.P.R. 495/1992 e s.m.i. compresi l'art. 81 *Installazione dei segnali verticali* comma 2 e l'Art. 82 *Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale* (Art. 39 Cod. Str.), oltre ai p.ti 4.6 e 7.1 e/o 7.2 del D.M. 19.4.2006 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali*".
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria, e qualsivoglia altro adempimento correlato, saranno a carico del concessionario.

Il nullaosta è accordato/a nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono all'ente proprietario della strada, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro ente od amministrazione.

Qualsiasi interferenza con sottoservizi localizzati nel sottosuolo della viabilità interessata dall'intervento, dovrà essere preventivamente verificata e risolta con le rispettive società concessionarie o enti gestori, a cura e spese a carico del concessionario, lasciando indenne la Città metropolitana di Torino da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori.

Eventuali danni arrecati alla struttura stradale, derivanti dai lavori di manutenzione e adeguamento di accesso carraio e di dispositivo visivo indiretto, dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese del concessionario.

L'autorizzazione comunale, o titolo sostitutivo in materia di semplificazione amministrativa, dovrà essere trasmesso a questa Direzione entro 30 giorni dal rilascio.

Nel caso l'adeguamento alle presenti prescrizioni determini l'esecuzione di modifiche migliorative su accesso e specchio, i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte da ditta specializzata nel settore, nel rispetto delle norme vigenti; dovranno altresì essere iniziati entro e non oltre 1 anno dalla data del presente atto e ultimati entro anni 1 dalla data di inizio lavori.

Il concessionario deve comunicare via e-mail al Circolo Territoriale di Vigone (ettore.gamba@cittametropolitana.torino.it) e via p.e.c. all'Ufficio Sportello Concessioni presso questa Direzione Viabilità 2, l'inizio e la fine lavori, rispettivamente entro i cinque giorni antecedenti l'avvio dell'attività e successivi alla sua conclusione.

Dovranno essere indicati i nominativi, con relativi contatti, del responsabile dei lavori, referente o preposto reperibile per sopralluoghi e accertamenti in merito ai lavori di cui al presente, oltre al Referente cui inoltrare le segnalazioni per pronto intervento afferenti ripristini e riparazioni urgenti sia in fase di cantiere che successiva.

Il concessionario sarà tenuto ad assicurare che imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie, per le attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, applichino le disposizioni del D.M. Infr. e Trasp. 10.7.2002 "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*" e s.m.i. e adottino i criteri dell'Allegato I "*Criteri minimi per posa, mantenimento e rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*" dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli Artt.

17, 26, 96 e 100 D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" e s.m.i., attuando le disposizioni del D.M. 22.1.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Dovrà assicurare che i lavoratori di imprese esecutrici e affidatarie ricevano l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22.1.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" e richiedere all'Ente proprietario della Strada (via p.e.c.) con preavviso di almeno 20 giorni dall'inizio lavori, l'emanazione dell'Ordinanza di regolamentazione della circolazione, corredata degli elaborati progettuali di cantiere redatti a norma del D.M. 10.7.2002 e s.m.i. e copia della "Notifica preliminare" (le prescrizioni poste a carico del concessionario contenute in tale provvedimento costituiranno parte integrante del presente e la loro violazione comporterà l'applicazione dell'Art. 20 comma 4 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.).

Il concessionario assume l'obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sovraspecificate; nel caso in cui non eseguisse tale demolizione o modificazione nel termine prefissato dalla Direzione competente, riconosce all'Ente proprietario della strada la facoltà di eseguire direttamente addebitandogli l'onere e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere; saranno a suo carico (successori o aventi causa) le spese per la conservazione in buono stato delle opere.

Qualora per corrispondere ad esigenze della viabilità la Città metropolitana intenda compiere su strada o pertinenze opere tali la cui esecuzione rendesse necessario modificare o rimuovere le opere in oggetto, il concessionario senza eccezione alcuna dovrà a ciò prestarsi a tutte le spese, su semplice richiesta della Città metropolitana e senza pretesa di indennizzi qualsiasi.

Per lavorazioni di movimento terra, scavi e reinterri e in particolare la gestione dei materiali di scavo al di fuori del sito di produzione, il concessionario ottempererà a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti o, qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi dell'Art. 41 bis del D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito in Legge 9.8.2013, n. 98, attenendosi, se ne ricorrono i presupposti, alle disposizioni di cui al Capo III Sezione I del D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare relative allo svolgimento dei lavori ed alle modalità, che in qualsiasi tempo potranno essere impartite nell'interesse della proprietà stradale e per tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso variazione, e rimozione delle opere concesse, possano derivare sia a strada e pertinenze che a terzi rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori sia civilmente che penalmente. In caso d'inadempimento, anche parziale, la Città metropolitana provvederà d'ufficio ed a carico del concessionario ad eseguire i lavori per riparare i danni.

Si autorizza l'apposizione del segnale previsto dagli Artt. 22 comma 3 del vigente Codice della Strada, 46 e 120 lett. e) del Regolamento di esecuzione.

Il segnale deve essere conforme a quanto rappresentato nella Figura II 78 e deve riportare la dicitura: Città metropolitana di Torino Concessione n. 108734 del 2024.

Per l'accesso carraio:

Ai sensi dell'Art. 8, comma 9 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione" approvato con D.C.M. 3 del 10.2.2021 e s.m.i. al p.to 1, per gli accessi residenziali e rurali è stata approvata la non corresponsione del canone unico permanente, fino a diversa disposizione in merito.

Per il dispositivo visivo indiretto:

Ai sensi del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione" approvato con D.C.M. 3 del 10.2.2021 e s.m.i. l'opera in oggetto non è soggetta a canone in quanto eseguita fuori proprietà demaniale.

Ai sensi dell'Art. 27 Cod. Str. la presente concessione ha una durata massima di 29 anni a partire dalla data di protocollo, fatte salve modifiche o revoche per sopraggiunte ragioni di sicurezza o di programmazione stradale, con possibilità di rinnovo su specifica richiesta o periodo inferiore nel caso di approvazione di progetti/interventi di allargamento di piattaforma stradale e/o pedonalizzazioni nel tratto.

Si dà atto che il concessionario in data 24.11.2023, ha effettuato il versamento di 33,00 euro per spese di istruttoria relative alla presente pratica di concessione stradale.

Copia del presente atto completa degli elaborati progettuali dovrà essere tenuta nel luogo di cantiere ed esibita ai funzionari addetti al controllo; i titolari di funzioni di polizia stradale ed il personale della scrivente Direzione, a vario titolo impiegato sul territorio, vigileranno sull'accertamento della corretta esecuzione dei lavori in relazione alle competenze nonché alle disposizioni di servizio.

Violazione o mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica ed amministrativa della presente implica l'applicazione delle sanzioni del D.lgs. 285/1992 e s.m.i., fatte salve responsabilità civili e penali.

Per ogni domanda o invio comunicazioni di vario tipo (variazione, modifica, sospensione, decadenza, integrazioni ecc.) e corrispondenza in genere riguardante la presente pratica, la documentazione dovrà essere trasmessa per via informatica secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Ente, mentre per informazioni ci si potrà rivolgere all'Ufficio Sportello Concessioni c/o Dipartimento Viabilità e Trasporti ai recapiti sotto riportati.

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento: Ing. Elena Lanzarotti.

Responsabile dell'istruttoria tecnica: Geom. Giovanni Cotugno.

Ufficio informazioni: Sportello Concessioni presso Dipartimento Viabilità e Trasporti

tel. 011-8616052, mail ufficio.sportelloconcessioni@cittametropolitana.torino.it

p.e.c. protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

La DIRIGENTE della
DIREZIONE VIABILITÀ 2
Ing. Sabrina Bergese
(documento sottoscritto digitalmente)

c.g.